Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 22

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 31 maggio 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

ERRATA CORRIGE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 aprile 2000, n. 0108/Pres.

Legge regionale 64/1986, articolo 15. Comitato regionale delle emergenze. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 011/Pres. dell'11 gennaio 1994, con il quale è stato costituito il Comitato regionale delle emergenze ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

CONSIDERATO che detto Comitato è venuto a scadere;

VISTA la nota prot. DRPC/1663/AG.1 del 14 marzo 2000 con la quale la Direzione regionale della protezione civile chiede la ricostituzione del predetto Comitato, indicandone la composizione e l'importo del gettone di presenza per i membri esterni, e prevedendo una durata di cinque anni;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 705 del 24 marzo 2000,

DECRETA

È ricostituito, presso la Sala operativa regionale della Direzione regionale della protezione civile sita a Palmanova, il Comitato regionale delle emergenze, con la seguente composizione:

Presidente:

– il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale dallo stesso delegato.

Vicepresidente:

– il Direttore regionale della protezione civile.

Componenti:

– l'Avvocato della Regione;
– il Direttore regionale dell'ambiente;
– il Direttore regionale delle foreste;
– il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;
– il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali;

– il Commissario di Governo nella Regione;
– l'Ispettore regionale dei vigili del fuoco;

Segretario:

– dott.a Ivana Zanetti, del Servizio di coordinamento operativo della Direzione regionale della protezione civile.

Il Comitato può essere integrato di volta in volta, in relazione alla natura dell'emergenza, con:

– i Direttori regionali interessati nel particolare settore;
– i Prefetti territorialmente competenti;
– i responsabili degli organi statali;
– i responsabili dei servizi pubblici.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, con funzioni consultive, anche rappresentanti di altri servizi regionali o di altri organi statali o locali, in relazione ai settori connessi con le attività e le azioni di emergenza.

In caso di assenza o impedimento, o vacanza dei componenti permanenti del Comitato e di quelli convocati in relazione a specifiche emergenze, gli stessi sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

Il suddetto Comitato resterà in carica per cinque anni.

Ai componenti esterni del precitato Comitato sarà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 (sessantamila) per seduta. Gli stessi sono equiparati, al fine del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa farà carico al cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 aprile 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 26. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 26 della legge regionale medesima, che prevede il possesso del tesserino venatorio in corso di validità per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO inoltre che il medesimo articolo 26 stabilisce che il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia è un permesso rilasciato annualmente dall'Amministrazione regionale ed è mezzo di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e quantità di fauna prelevata giornalmente;

TENUTO PRESENTE che, sempre ai sensi del suddetto articolo 26, i requisiti per il rilascio del tesserino sono il possesso del permesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza, l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed il pagamento della tassa di concessione regionale;

VISTO l'articolo 42, comma 1, della citata legge regionale n. 30/1999, che prevede l'adozione di regolamenti per l'esecuzione della legge medesima;

RITENUTO pertanto di adottare il regolamento concernente il tesserino regionale di caccia di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 30/1999;

SENTITO il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta dell'11 febbraio 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 14 aprile 2000;

DECRETA

è approvato il «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 aprile 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 29 maggio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 12

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1

(Modello di tesserino di caccia)

1. Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia viene rilasciato annualmente dall'Amministrazione regionale, secondo il modello di cui all'allegato A).

2. La distribuzione ai cacciatori del tesserino regionale di caccia è effettuata:

a) per i cacciatori assegnati ad una riserva di caccia, dal direttore della riserva medesima;

b) per i cacciatori non assegnati ad una riserva di caccia, dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

Art. 2

(Requisiti per il rilascio del tesserino regionale di caccia)

1. Per l'acquisizione del tesserino regionale di caccia i cacciatori residenti nel Friuli-Venezia Giulia, ovvero residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) presso un Comune del Friuli-Venezia Giulia, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) permesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza dai competenti organismi;

b) l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia;

c) copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente;

d) pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

2. Il tesserino regionale di caccia ha validità per un'annata venatoria, intendendosi per tale il periodo di tempo intercorrente tra il 1° aprile di un anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato alla restituzione di quello rilasciato per l'annata venatoria precedente, nei tempi e modi che vengono di seguito disciplinati.

4. Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, sia effettuato dopo il 31 marzo, il cacciatore deve pagare la soprattassa per ritardato pagamento prevista dalla normativa nazionale sulle tasse di concessione governativa nella misura del dieci per cento, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, e del venti per cento se il pagamento è effettuato con oltre 30 giorni di ritardo.

5. La soprattassa di cui al comma 4 non è dovuta nell'ipotesi in cui il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia avvenga dopo il 31 marzo.

6. I cacciatori non residenti nel Friuli-Venezia Giulia che intendono esercitare l'attività venatoria in Regione in qualità di invitati nelle riserve di caccia e nelle aziende venatorie, concessionari, consorziati o titolari di permessi in aziende faunistico-venatorie, e di fruitori di aziende agri-turistico venatorie e zone cinofile con abbattimento di fauna, devono essere in possesso del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza.

Art. 3

(Rilascio del tesserino ai cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia)

1. Per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere la qualifica di assegnatario il cacciatore già assegnato ad una riserva di caccia deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva stessa, dare dimostrazione entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno al Direttore della riserva del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché di quelli previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale n. 30/1999.

2. Il Direttore della riserva di caccia, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, provvede al rilascio del tesserino di caccia ai singoli cacciatori assegnati alla riserva medesima, previa restituzione da parte degli stessi, nei termini di cui al successivo articolo 8, dei tesserini relativi all'annata venatoria precedente.

3. Il Direttore deve consegnare all'Amministrazione regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, l'elenco dei cacciatori in regola con i requisiti per mantenere l'assegnazione alla riserva di caccia, nonché i tesserini non consegnati, pena la destituzione dalla carica di direttore, a meno di giustificati motivi.

Art. 4

(Aggiornamento dei dati di fruizione venatoria)

1. La modifica della riserva di caccia di assegnazione o della tipologia di fruizione venatoria durante la stessa annata venatoria comporta, da parte del possessore del tesserino regionale di caccia, l'obbligo di farne aggiornare i dati.

Art. 5

(Rilascio del tesserino ai cacciatori di nuova assegnazione ed agli aspiranti a riserva di caccia)

1. Per l'acquisizione o l'aggiornamento di cui all'articolo 4 del tesserino regionale di caccia, i cacciatori e gli aspiranti a riserva di caccia devono essere in posses-

so dei requisiti di cui all'articolo 2. Ai fini della nuova assegnazione, i cacciatori e gli aspiranti a riserva di caccia devono, a pena la decadenza dell'assegnazione alla riserva medesima, aver provveduto, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione definitiva o temporanea alla riserva, al pagamento degli oneri previsti dalla riserva di assegnazione.

2. Il Direttore della riserva di caccia, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, provvede al rilascio o all'aggiornamento del tesserino di caccia ai singoli cacciatori assegnati alla riserva medesima, previa restituzione da parte degli stessi, se dovuta, dei tesserini relativi all'annata venatoria precedente.

3. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Direttore della riserva deve consegnare all'Amministrazione regionale, anche tramite la sede distrettuale di appartenenza, l'elenco dei nuovi cacciatori o aspiranti assegnati alla riserva di caccia e/o i tesserini non ritirati, pena la destituzione dalla carica di direttore, a meno di giustificati motivi.

Art. 6

(Aggiornamento del tesserino ai cacciatori che hanno ottenuto il trasferimento)

1. Ai fini dell'aggiornamento, di cui all'articolo 4, del tesserino regionale di caccia, i cacciatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e aver provveduto entro 10 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'avvenuto trasferimento da parte dell'Amministrazione regionale, a pena il mancato trasferimento, al pagamento della quota associativa determinata dalla nuova riserva di caccia di assegnazione.

2. Il Direttore della riserva, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, provvede all'aggiornamento del tesserino di caccia dei cacciatori trasferiti.

3. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Direttore della riserva deve consegnare all'Amministrazione regionale, anche tramite la sede distrettuale di appartenenza, l'elenco dei cacciatori trasferiti e/o i tesserini non ritirati, pena la destituzione dalla carica di direttore, a meno di giustificati motivi.

Art. 7

(Deroghe)

1. La mancanza del tesserino, anche conseguente a sanzioni disciplinari di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 30/1999, comporta la perdita dell'assegnazione alla Riserva di caccia.

2. Per gravi e inderogabili ragioni familiari, di salute o di lavoro debitamente certificate, l'Amministrazione regionale può prevedere il mantenimento del cacciatore nella Riserva di assegnazione anche in assenza del tesserino regionale di caccia, per un periodo massimo di tre anni, salvi in ogni caso il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia e il versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti o l'adempimento di eventuali diverse forme di partecipazione alla gestione della Riserve, previste dallo statuto, in alternativa a quella economica.

3. Il mancato possesso, entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, della valida licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta il mantenimento dell'assegnazione in atto e la sospensione dei procedimenti di nuova assegnazione o trasferimento, qualora sia dimostrata la presentazione della richiesta di rinnovo della licenza alla competente autorità ed esibito il nuovo documento all'Amministrazione regionale entro cinque giorni dal suo ricevimento. Tale deroga non si applica nei casi di ritardo indipendenti dai termini del procedimento amministrativo di rilascio.

4. Il tesserino regionale di caccia può essere ritirato, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal presente regolamento, per conto di un cacciatore anche da terza persona, purché munita di atto di delega.

Art. 8

(Restituzione del tesserino di caccia da parte dei cacciatori in riserva di caccia)

1. Il tesserino venatorio deve essere restituito da parte dei cacciatori delle riserve di caccia al Direttore della riserva di caccia entro il 1° aprile successivo all'annata venatoria di riferimento, a pena il deferimento alla Commissione disciplinare di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 30/1999.

Art. 9

(Acquisizione e restituzione del tesserino da parte dei cacciatori appartenenti ad altre tipologie di fruizione venatoria)

1. I cacciatori concessionari, consorziati e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie, gli invitati nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie non assegnati in riserva di caccia, i fruitori di aziende agri-turistico venatorie e zone cinofile con abbattimento di fauna, nonché i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria sul restante territorio nazionale, devono ritirare il tesserino regionale di caccia presso il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Il tesserino venatorio deve essere restituito da parte dei cacciatori al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria al momento del ritiro del nuovo tesserino di caccia.

Art. 10

(Annotazioni sul tesserino regionale di caccia)

1. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale i capi di fauna cacciati subito dopo l'abbattimento.

2. Nelle riserve di caccia gli abbattimenti di fauna effettuati dagli invitati fanno carico al carniere individuale del cacciatore invitante che deve riportarli sul proprio tesserino regionale di caccia. Per gli aspiranti cacciatori gli abbattimenti di fauna effettuati nei limiti regolamentari della riserva di temporanea assegnazione, fanno carico al piano di abbattimento della riserva medesima e devono essere riportati sul tesserino dell'aspirante.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e devono essere riportati sul tesserino regionale di caccia dell'invitante.

Art. 11

(Conservazione dei tesserini regionali di caccia)

1. I tesserini regionali di caccia restituiti all'Amministrazione regionale o alle riserve di caccia devono essere conservati per cinque anni.

Art. 12

(Smarrimento, deterioramento o furto del tesserino regionale di caccia)

1. La denuncia di deterioramento, smarrimento o furto del tesserino regionale di caccia deve essere presentata all'Autorità di Polizia giudiziaria.

2. Il titolare può ottenere il duplicato da parte degli organismi competenti dimostrando di aver provveduto alla denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria.

3. Qualora il tesserino venga ritrovato è fatto obbligo all'interessato di provvedere alla sua restituzione all'organismo che ha provveduto al suo rilascio.

Art. 13

(Norma transitoria)

1. In attesa della conversione in aziende venatorie, il tesserino regionale di caccia è rilasciato anche per l'attività venatoria nelle riserve di caccia private e consorziali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

(omesso modello «A» di cui all'allegato, depositato agli atti).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 maggio 2000, n. 0147/Pres. (Estratto).

Approvazione del Piano particolareggiato per l'attuazione del nuovo ampliamento ovest della zona industriale in Comune di Maniago, adottato dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0147/Pres. di data 9 maggio 2000 è stato approvato il piano particolareggiato per l'attuazione del nuovo ampliamento ovest della zona industriale in Comune di Maniago, adottato dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici consortili e comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 maggio 2000, n. 0158/Pres.

Legge regionale 43/1990, articolo 13. Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato relativamente al progetto dell'elettrodotto Torviscosa-Planais proposto dalla Caffaro Energia Trasmissione S.r.l.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante «l'Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge, emanato con il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 789 recante «Indirizzi operativi in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTA l'istanza depositata in data 20 marzo 2000 con la quale la Caffaro Energia Trasmissione S.r.l., avente sede legale in Milano, via Borgonuovo, n. 14, ha chiesto all'Amministrazione Regionale l'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale del progetto dell'elettrodotto Torviscosa-Planais, e ciò ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'avviso di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» in data 23 marzo 2000 e trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente con nota pervenuta in data 12 aprile 2000;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade al punto z) del comma 2, dell'articolo 2 del D.P.C.M. 3 marzo 1999 e al punto III - Industria energetica, categoria 2,

dell'Elenco delle opere e degli interventi da sottoporre alle procedure di V.I.A. allegato al Regolamento succitato;

VISTA la nota prot. AMB/8521/VIA-81 del 21 aprile 2000, con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo riguardante la valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che in data 30 marzo 2000 è pervenuta da parte dell'associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia la richiesta di riconoscimento quale pubblico interessato all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Torviscosa e in quello del Comune di San Giorgio di Nogaro, risultando quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno quale ente gestore della zona industriale nella quale ricade parte dell'intervento, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale quale ente competente in materia di tutela del paesaggio;

DECRETA

Sono individuate, quali autorità interessate alla valutazione del progetto dell'elettrodotto Torviscosa-Planais presentato dalla Caffaro Energia Trasmissione S.r.l., avente sede legale in Milano, via Borgonuovo, n. 14:

- Comune di Torviscosa (Udine);
- il Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine);
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
- il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale;

ed è individuata quale pubblico interessato:

- l'associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia.

A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

Presso la Direzione regionale dell'ambiente, Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 maggio 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 15 maggio 2000, n. 0160/Pres.

Legge regionale 16/1997. Integrazione della Commissione d'esame per i corsi di formazione professionale per maestri di sci per il conseguimento della specializzazione in snowboard.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 0411/Pres. del 24 novembre 1998 è stata costituita, per la durata di quattro anni e nella composizione prevista dall'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 16 recante «Ordinamento della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», la Commissione d'esame per gli esami attitudinali pratici e per gli esami finali per i corsi di formazione professionale per maestri di sci, previsti dall'articolo 5 della legge regionale medesima;

VISTO il successivo articolo 11, 1º comma, della citata legge regionale 16/1997 il quale prevede che i maestri di sci possano conseguire varie specializzazioni, tra le quali quella relativa all'insegnamento dello snowboard;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 3 del dianzi citato articolo 11 della legge regionale n. 16/1997, detto corso di specializzazione è stato promosso dalla Amministrazione regionale nella stagione invernale 1999-2000 attraverso il finanziamento di un programma presentato dal Collegio regionale dei maestri di sci;

RITENUTO pertanto necessario integrare la suddetta commissione, nominata con il citato D.P.G.R. n. 0411/Pres./1998, con due maestri di sci esperti nell'insegnamento dello snowboard, di cui uno effettivo ed uno supplente;

VISTE le designazioni pervenute dal Collegio regionale dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia con nota di data 28 aprile 2000;

RICORDATO che gli oneri per l'assicurazione dei componenti, nonché quelli per la partecipazione di quelli esterni sono a carico del Collegio regionale di maestri di sci in quanto rientranti nel programma finanziato con i fondi stanziati dall'articolo 29, commi 1 e 2 della citata legge regionale 16/1997;

RICORDATO infine che in sede di prima applicazione della legge regionale 16/1997 era stata nominata con D.P.G.R. n. 095/Pres del 26 marzo 1998 la commissione d'esame relativa ai corsi di specializzazione per maestri di sci in snowboard e telemark al solo fine di consentire l'effettuazione dei relativi esami programmati all'inizio del 1998;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di sopprimere la predetta commissione d'esame al fine di una più razionale ed organica applicazione della legge regionale 16/1997, che prevede una unica commissione integrata con esperti nelle materie oggetto della specializzazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1324 del 13 maggio 2000;

DECRETA

La Commissione d'esame per i corsi di formazione professionale per maestri di sci, costituita con D.P.G.R. n. 0411/Pres. del 24 novembre 1998, per quanto attiene il conseguimento della specializzazione in snowboard è integrata, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 16, con i seguenti componenti:

- sig. Bruno De Luca, maestro di sci specializzato nell'insegnamento dello snowboard, componente effettivo;
- sig. Fabio Gorret, maestro di sci specializzato nell'insegnamento dello snowboard, componente supplente.

Le spese di funzionamento della Commissione, come sopra integrata, saranno interamente a carico del Collegio regionale dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia in quanto rientranti nel programma finanziato con i fondi di cui all'articolo 29, commi 1 e 2 della legge regionale 16/1997.

È soppressa la commissione d'esame relativa ai corsi di specializzazione per maestri di sci in snowboard e telemark nominata con D.P.G.R. n. 095/Pres. del 26 marzo 1998.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 maggio 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 maggio 2000, n. 0164/Pres.

Legge regionale 45/1981 e Decreto legislativo 152/1999. Lega Navale Italiana sezione di Monfalcone. Autorizzazione allo scarico a mare.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 contenente disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, Capo V;

VISTA le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTA l'istanza pervenuta in data 18 gennaio 2000, con la quale il Presidente della sezione di Monfalcone della Lega Navale Italiana chiede l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue provenienti dalla nuova sede sita sulla part. cat. 854/1 di Monfalcone (via dell'Agraria, n. 50);

VISTA la nota prot. n. 314/2000 del 24 febbraio 2000, con la quale il Direttore del Dipartimento provinciale di Gorizia dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni, alla realizzazione dello scarico di che trattasi;

VISTO l'articolo 4, comma 33 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 in forza del quale per tutti i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla data di entrata in vigore della legge stessa continuano ad applicarsi le competenze previgenti;

VISTO l'articolo 15 della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale sezione terza la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare, fermi restando i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, Capo V, che disciplina le opere pubbliche e di pubblico interesse regionale, ha modificato gli Organi regionali e loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici ed urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

VISTO il parere n. 3/04/00 del 23 marzo 2000 con il quale il Comitato tecnico regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle acque del mare a servizio della nuova sede della sezione di Monfalcone della Lega Navale Italiana, sita sulla part. cat. 854/1 di Monfalcone, con l'obbligo dell'osservanza dei limiti di accettabilità della Tab. 3 dell'Allegato 5 del decreto legislativo

152/1999, con la raccomandazione di procedere ad una corretta gestione dei fanghi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 e con la prescrizione di prevedere l'inserzione di una vasca condensa grassi opportunamente dimensionata, alla quale vengano addotte le acque saponate in uscita dalla cucina e dai servizi igienici, prima del collegamento alla rete di collettamento delle acque miste e quindi della loro adduzione alla vasca di sedimentazione finale;

DECRETA

Art. 1

La Lega Navale Italiana sezione di Monfalcone è autorizzata allo scarico nelle acque del mare delle acque reflue provenienti dalla nuova sede sita sulla partita catastale di Monfalcone, con l'obbligo dell'osservanza dei limiti di accettabilità della Tab. 3 dell'Allegato 5 del decreto legislativo 152/1999, con la raccomandazione di procedere ad una corretta gestione dei fanghi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 e con la prescrizione di prevedere l'inserzione di una vasca condensa grassi opportunamente dimensionata, alla quale vengano addotte le acque saponate in uscita dalla cucina e dai servizi igienici, prima del collegamento alla rete di collettamento delle acque miste e quindi della loro adduzione alla vasca di sedimentazione finale.

Art. 2

Il presente provvedimento potrà essere integrato e modificato anche in seguito a specifica disciplina regionale da emanarsi ai sensi del comma 2, dell'articolo 28 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Art. 3

Nel caso di inefficienza degli impianti di trattamento, la Società dovrà provvedere alla immediata comunicazione alle autorità competenti, segnalando i disservizi ed i provvedimenti adottati per limitare i fenomeni di inquinamento.

Art. 4

Lo scarico deve essere reso accessibile per i campionamenti da parte dell'autorità competente per il controllo subito a monte del punto di immissione. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art. 5

Nel caso di ampliamento o ristrutturazione dell'impianto dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 6

L'autorizzazione allo scarico ha validità quattro anni dalla data del presente decreto. Il rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 18 maggio 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 maggio 2000, n. 0165/Pres.

Legge regionale 45/1981 e Decreto legislativo 152/1999. Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A. Autorizzazione allo scarico a mare del terminale marino di San Sabba.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 contenente disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, Capo V;

VISTA le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTA l'istanza del 10 dicembre 1999 con la quale il legale rappresentante della Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nelle acque del mare del terminale marino di San Sabba;

VISTA la nota prot. n. 303/99/TS, del 4 gennaio 2000, con la quale il Direttore del Dipartimento provinciale di Trieste dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si è espresso favorevolmente in merito al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

VISTO l'articolo 4, comma 33 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 in forza del quale per tutti i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla data di entrata in vigore della legge stessa continuano ad applicarsi le competenze previgenti;

VISTO l'articolo 15 della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale sezione terza la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare, fermi restando i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, Capo V, che disciplina le opere pubbliche e di pubblico interesse regionale, ha modificato gli organi regionali e loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici ed urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

VISTO il parere n. 2/04/00 del 23 marzo 2000 con il quale il Comitato tecnico regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle acque del mare a servizio del terminale marino di San Sabba della S.I.O.T. S.p.A. con l'obbligo di mantenere l'osservanza dei limiti di accettabilità previsti dal D.P.G.R. 23 agosto 1982, 0384/Pres. per gli scarichi a mare e successivamente (entro il 14 giugno 2000) uniformarsi alla disciplina del decreto legislativo 152/1999;

DECRETA

Art. 1

La Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A. è autorizzata allo scarico i nelle acque del mare delle acque reflue provenienti dal terminale marino di San Sabba con l'obbligo di mantenere l'osservanza dei limiti di accettabilità previsti dal D.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 0384/Pres. per gli scarichi a mare e successivamente (entro il 14 giugno 2000) uniformarsi alla disciplina del decreto legislativo 152/1999.

Art. 2

Il presente provvedimento potrà essere integrato e modificato anche in seguito a specifica disciplina regionale da emanarsi ai sensi del comma 2, dell'articolo 28 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Art. 3

Nel caso di inefficienza degli impianti di trattamento, la Società dovrà provvedere alla immediata comunicazione alle autorità competenti, segnalando i disservizi ed i provvedimenti adottati per limitare i fenomeni di inquinamento.

Art. 4

Lo scarico deve essere reso accessibile per i campionamenti da parte dell'autorità competente per il controllo subito a monte del punto di immissione. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art. 5

Nel caso di ampliamento o ristrutturazione dell'impianto dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 6

L'autorizzazione allo scarico ha validità quattro anni dalla data del presente decreto. Il rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 18 maggio 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 maggio 2000, n. 0169/Pres.

Legge regionale 47/1996 e 11/2000. Rideterminazione della riduzione di prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in n. cinque fasce e determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998 è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana, dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale in data 13 marzo 1998, n. 078/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 29 aprile 1998, in data 7 maggio 1998, n. 0163/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 20 maggio 1998, in data 27 ottobre 1998, n. 0379/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 4 novembre 1998, in data 16 febbraio 1999, n. 046/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 1999, in data 29 aprile 1999, n. 0131/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 12 maggio 1999, in data 24 giugno 1999, n. 0201/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 7 luglio 1999, in data 2 agosto 1999, n. 0249/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell'11 agosto 1999, in data 27 settembre 1999, n. 0299/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 6 ottobre 1999 ed in data 10 novembre 1999, n. 0356/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 17 novembre 1999, con i quali, a seguito delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi delle benzine nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999 è stata rideterminata la riduzione di prezzo di ogni fascia, diversificandola anche per tipo di prodotto;

ATTESO che il prezzo della benzina super senza piombo con 95 ottani nella Repubblica di Slovenia alla data del 16 maggio 2000, come risulta dal telegramma pervenuto dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 17 maggio 2000, è di talleri 140,90 per litro ed il prezzo della benzina super è di 154,00 talleri per litro;

RILEVATO che detti prezzi corrispondono a lire 1.330 per la benzina super senza piombo ed a lire 1.454 per la benzina con piombo in relazione al cambio del tallero con l'Euro fissato dalla ECB in data 17 maggio 2000;

ACCERTATO che il prezzo minimo delle benzine praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 15 maggio 2000 è di lire 2.045 per la benzina super senza piombo e di lire 2.130 per la benzina super;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 2, con il quale è stato inserito il comma 4 bis all'articolo 2 della legge regionale 47/1996, il quale prevede che le riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo minimo di due mesi, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RITENUTO di dover rideterminare come sotto riportato le riduzioni di prezzo per la prima fascia in relazione ai prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia ed ai prezzi minimi praticati in regione, affinché il prezzo alla pompa non sia mai inferiore a quello praticato nella Repubblica di Slovenia, nonché di determinare le riduzioni di prezzo delle altre fasce applicando una diminuzione percentuale in ragione del 4,2% e del 4,6% rispettivamente per la benzina super e per la benzina super senza piombo in analogia a quanto disposto per la prima fascia, ferma restando la riduzione di prezzo per la benzina senza piombo erogata nella V fascia che, in applicazione dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 11/2000, rimane invariata;

BENZINA SUPER

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	705	675	– 30
II	675	645	– 30
III	560	535	– 25
IV	435	415	– 20
V	290	275	– 15

BENZINA SENZA PIOMBO

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	750	715	– 35
II	700	665	– 35
III	650	615	– 35
IV	555	525	– 30
V	395	395	invariato

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale in data 19 maggio 2000, n. 1424;

DECRETA

Articolo 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, già fissata con D.P.G.R. n. 076/Pres. del 7 marzo 1997 e da ultimo rideterminata con D.P.G.R. in data 10 novembre 1999, n. 0356/Pres., è rideterminata come segue:

Fascia	Riduzione benzina super	Riduzione benzina senza piombo
I	675	715
II	645	665
III	535	615
IV	415	525
V	275	395

Art. 2

In attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 47/1996, come inserito con l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 11/2000, le riduzioni di prezzo determinate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo minimo di mesi 2, salvo che in detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato che comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 24 maggio 2000.

Trieste, lì 22 maggio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'INDUSTRIA 3 maggio 2000, n. 269.

Fissazione dei termini per la presentazione di domande di contributi per la riattivazione di impianti idroelettrici.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

VISTA la legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, articolo 11, comma 8, con cui si autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle imprese singole o associate, localizzate in tutto il territorio regionale, contributi in conto capitale in misura non superiore al 25% della spesa ammissibile per la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua;

VISTO il «Regolamento di eseuzione dell'articolo 11, commi 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0164 del 20 maggio 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 23 giugno 1999;

CONSIDERATO che all'articolo 3, punto 1, del Regolamento sopra menzionato viene previsto che le domande in bollo - compatibilmente con il sussistere del relativo stanziamento di bilancio - vengano presentate entro il termine fissato con decreto del Direttore regionale dell'industria da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO di fissare, per la presentazione delle domande di contributo per la riattivazione di impianti idroelettrici da parte di imprese singole o associate, il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

Viene fissato il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la presentazione delle domande di contributo per la riattivazione di impianti idroelettrici, come previsto dall'articolo 3, punto 1, del «Regolamento di esecuzione dell'articolo 11, commi 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici», citato nelle premesse e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 23 giugno 1999.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 maggio 2000

CALANDRA DI ROCCOLINO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 17 maggio 2000, n. 240.

Determinazione del termine per il procedimento relativo all'approvazione delle graduatorie dei cacciatori nelle singole riserve di caccia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTO il D.P.G.R. n. 030/Pres. dell'1 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione ed il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30;

VISTO in particolare l'articolo 1 del suddetto Regolamento nel quale viene stabilito che le domande di assegnazione o trasferimento nelle riserve di caccia deve essere presentata, dal 1º al 31 marzo di ogni anno, al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 5 del suddetto Regolamento prevede che, decorso il termine ultimo per la presentazione delle domande per le ammissioni e i trasferimenti, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria provvede, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 29/1992, a comunicare l'avvio del procedimento di approvazione delle graduatorie dei cacciatori nelle singole riserve di caccia mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

TENUTO PRESENTE che il medesimo articolo 5, nel prevedere al comma 2 l'approvazione per ciascuna annata venatoria delle graduatorie per le collocazioni dei cacciatori nelle singole riserve di caccia, stabilisce altresì, al comma 4, che l'accoglimento delle domande di assegnazione o trasferimento sia comunicato per iscritto dall'Amministrazione regionale ai singoli cacciatori e ai direttori delle riserve di caccia interessate;

RITENUTO quindi necessario, in assenza di una comunicazione di diniego delle domande di assegnazione da parte dell'Amministrazione, rendere noto, in sede di approvazione delle graduatorie, anche il numero dei posti disponibili o in soprannumero di ciascuna riserva di caccia al fine di consentire, ai cacciatori non assegnati, di conoscere il mancato accoglimento della relativa richiesta, fermo restando che il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria provvederà, in caso di successiva sopravvenuta disponibilità di posti nelle riserve, a collocare i cacciatori aventi diritto, nel rispetto della graduatoria approvata, anche per il restante periodo dell'annata venatoria;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» ed in particolare l'articolo 5 nel quale viene previsto che con decreto del Direttore di Servizio autonomo è determinato per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso;

PRESO ATTO che il suddetto articolo 5 stabilisce altresì che qualora il termine del procedimento non sia determinato, il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni;

VISTO il D.P.G.R. 128/Pres. del 20 aprile 2000 con il quale è stato approvato il regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30/1999 ed in particolare l'articolo 3, che impone l'obbligo ai Direttori delle riserve di consegnare, entro il 31 maggio di ogni anno, l'elenco dei cacciatori in regola con i requisiti per mantenere l'assegnazione alla riserva di caccia;

RITENUTO necessario, in assenza di una previsione normativa o regolamentare, procedere alla determinazione del termine del procedimento relativo all'approvazione delle graduatorie per le ammissioni ed i trasferimenti nelle riserve di caccia che consenta di disporre di un congruo periodo di tempo, successivo al 31 maggio, per rendere noto il numero dei posti disponibili e determinare la conseguente graduatoria;

RITENUTO di determinare tale termine in 150 giorni dal 31 marzo di ogni anno, termine ultimo per la presentazione delle domande per le ammissione ed i trasferimenti fissato con D.P.G.R. 030/Pres. del 1º febbraio 2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1) Il termine del procedimento relativo all'approvazione delle graduatorie dei cacciatori nelle singole riserve di caccia viene determinato in 150 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato con D.P.G.R. 030/Pres. del 1º febbraio 2000 per la presentazione delle domande di ammissione e trasferimento.

Udine, 17 maggio 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 3 maggio 2000, n. EST.435-D/ESP/4429. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, da parte del Comune di Tarcento, per la realizzazione di parcheggi nell'area retrostante gli uffici comunali.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Tarcento è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Tarcento

1) Fo. 26, mapp. 1282 di are 11,40
da espropriare: mq. 580

Indennità:
1/2 x mq. 580 x (valore venale L./mq. 160.000 + 10 x reddito domenicale L./mq. 14,50) = L. 46.442.050
L. 46.442.050 - 40% = L. 27.865.230
(Euro 14.391,19)

Ditta: Nuova Immobiliare Friulana N.I.F. S.p.A., con sede a Tarcento (Partita n. 13044).

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, lì 3 maggio 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 maggio 2000, n. EST.464-D/ESP. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere, a titolo provvisorio alla ditta proprietaria del fondo da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di scarico, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di sistemazione del torrente Lavia.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Pasian di Prato è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da asservire, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pasian di Prato

1) P.C. 5995, foglio 13, mapp. 7, di mq. 2440,
superficie da asservire: mq. 2440,
in natura: seminativo

Indennità provvisoria:
L./mq. 2.900 - 60 % = L/mq. 1.160
L. 1.160 x 2.440 mq. = L. 2.830.400
(Euro 1.461,78)

Ditta catastale: Antonutti Carlo nato a Pasian di Prato il 26 febbraio 1932.

Art. 2

(omissis)

Trieste, lì 9 maggio 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2000, n. 1052. (Estratto)

D.P.R. 902/1975, articolo 25. Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo. Realizzazione viabilità forestale di servizio «Bosco Paluces» in Comune di Sutrio. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, che agisce per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale delle foreste, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della viabilità forestale in argomento:

Comune di Sutrio

1) Fo. 13, mapp. 679 (ex 597/b) di are 0,02
da espropriare: mq. 2
in natura: prato

Indennità:
mq. 2 x L./mq. 1.200 = L. 2.400
(Euro 1,24)

Ditta: Del Negro Arrigo nato a Sutrio l'1 maggio 1926, proprietario; De Reggi Primo nato il 4 febbraio 1885, usufruttuario parziale; (Partita 2053).

2) Fo. 13, mapp. 677 (ex 4/b) di are 0,24
da espropriare: mq. 24
in natura: prato

Indennità:
mq. 24 x L./mq. 1.200 = L. 28.800
(Euro 14,87)

Ditta: Quaglia Giuliano nato a Sutrio il 17 maggio 1948 (Partita 2478).

3) Fo. 13, mapp. 678 (ex 2/b) di are 0,09
da espropriare: mq. 9
in natura: prato

Indennità:
mq. 9 x L./mq. 1.200 = L. 10.800
(Euro 5,58)

Ditta: Moro Daniele nato a Sutrio il 27 dicembre 1960 (Partita 3018).

4) Fo. 13, mapp. 674 (ex 7/b) di are 1,42
da espropriare: mq. 142
in natura: prato

Fo. 13, mapp. 675 (ex 7/c) di are 0,05
da espropriare: mq. 5

Indennità:
mq. (142 + 5) x L./mq. 1.200 = L. 176.400
(Euro 91,10)

Ditta: De Franceschi Giuliano nato a Paluzza il 24 giugno 1938, proprietario per 5/6; Riolino Costanza nata a Sutrio il 13 ottobre 1944, proprietaria per 1/18; Rioli-

no Sara nata a Sutrio il 18 gennaio 1958, proprietaria per 1/18; Riolino Silvia nata a Sutrio il 17 gennaio 1942, proprietaria per 1/18; (Partita n. 3634).

Art. 2

(omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2000, n. 1162. (Estratto)

D.P.R. 902/1975, articolo 25. Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo. Realizzazione viabilità forestale di servizio Vinaio-Runchia in Comune di Lauco. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, che agisce per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale delle foreste, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della viabilità in argomento:

Comune di Lauco

1) Fo. 18, mapp. 420 (ex 79/b) di are 0,68
da espropriare: mq. 68
in natura: seminativo orticolo

Indennità:
mq. 68 x L./mq. 3.800 = L. 258.400
(Euro 133,45)

Ditta: Adami Iolanda nata a Lauco il 27 luglio 1920, comproprietaria; Adami Regina fu Giovanni nata a Lauco il 7 aprile 1922, comproprietaria; Adami Rina nata a Lauco il 22 ottobre 1926, comproprietaria; Caccitti Clelia di Cristoforo nata a Tolmezzo, comproprietaria; (Partita catastale 156).

2) Fo. 18, mapp. 422 (ex 81/b) di are 0,20
da espropriare: mq. 20
in natura: seminativo

Indennità:
mq. 20 x L./mq. 2.400 = L. 48.000
(Euro 24,79)

Ditta: Adami Severina nata a Lauco il 26 dicembre 1906 (Partita catastale 225).

3) Fo. 18, mapp. 418 (ex 78/b) di are 0,33
da espropriare: mq. 33
in natura: seminativo orticolo

Indennità:
mq. 33 x L./mq. 3.800 = L. 125.400
(Euro 64,76)

Ditta: Gressani Guerrino nato a Lauco il 21 ottobre 1915 (Partita catastale 1105).

4) Fo. 18, mapp. 408 (ex 7/b) di are 1,05
da espropriare: mq. 105
in natura: prato

Fo. 18, mapp. 400 (ex 23/b) di are 0,46
da espropriare: mq. 46
in natura: prato

Fo. 18, mapp. 416 (ex 68/b) di are 0,82
da espropriare: mq. 82
in natura: seminativo orticolo

Indennità:
mq. 105 x L./mq. 1.200 = L. 126.000
mq. 46 x L./mq. 1.200 = L. 55.200
mq. 82 x L./mq. 3.800 = L. 311.600
Sommano L. 492.800
(Euro 254,51)

Ditta: Gressani Giovanni fu Luigi, proprietario per 1/4; Gressani Guerrino fu Luigi, proprietario per 1/4; Gressani Luigi fu Luigi, proprietario per 1/4; Gressani Regina fu Luigi, proprietaria per 1/4; (Partita catastale 1488).

5) Fo. 18, mapp. 402 (ex 4/b) di are 0,54
da espropriare: mq. 54
in natura: prato

Fo. 18, mapp. 411 (ex 10/b) di are 4,23
da espropriare: mq. 423
in natura: prato

Fo. 18, mapp. 413 (ex 34/b) di are 1,93
da espropriare: mq. 193
in natura: seminativo orticolo

Indennità:
mq. 54 x L./mq. 1.200 = L. 64.800
mq. 423 x L./mq. 1.200 = L. 507.600
mq. 193 x L./mq. 3.800 = L. 733.400
Sommano L. 1.305.800
(Euro 674,39)

Ditta: Gressani Luigi nato a Lauco il 14 luglio 1911 (Partita catastale 1515).

6) Fo. 17, mapp. 88 (ex 41/b) di are 2,98
da espropriare: mq. 298
in natura: bosco misto

Fo. 17, mapp. 78 (ex 42/e) di are 0,18
da espropriare: mq. 18
in natura: bosco misto

Fo. 17, mapp. 76 (ex 42/c) di are 0,07
da espropriare: mq. 7

Fo. 17, mapp. 75 (ex 42/b) di are 1,73
da espropriare: mq. 173

Fo. 17, mapp. 82 (ex 43/b) di are 0,31
da espropriare: mq. 31
in natura: corte fabbricato diroccato

Fo. 17, mapp. 71 (ex 46/b) di are 0,22
da espropriare: mq. 22
in natura: bosco misto

Fo. 17, mapp. 69 (ex 47/b) di are 0,38
da espropriare: mq. 38
in natura: bosco misto
da espropriare, in totale: mq. 587

Indennità:
mq. 587 x L./mq. 1.000 = L. 587.000
(Euro 303,16)

Ditta: Gressani Regina fu Domenico detto Code nata a Lauco il 4 settembre 1912 (Partita catastale 1547).

7) Fo. 18, mapp. 423 (ex 82/b) di are 0,90
da espropriare: mq. 90
in natura: seminativo orticolo

Indennità:
mq. 90 x L./mq. 3.800 = L. 342.000
muretto a secco, a corpo: = L. 240.000
Sommano L. 582.000
(Euro 300,58)

Ditta: Borin Patrizia nata in Svizzera il 14 agosto 1960, proprietaria per 1/14; Borin Sandra nata in Svizzera il 16 ottobre 1965, proprietaria per 1/14; Dionisio Emilio nato a Lauco il 9 novembre 1931, proprietario per 2/14; Dionisio Gino nato a Lauco il 21 novembre 1936, proprietario per 2/14; Dionisio Luigi nato a Lauco il 10 settembre 1930, proprietario per 2/14; Dionisio Norma nata a Lauco il 14 aprile 1944, proprietaria per 2/14; Dionisio Regina nata a Lauco il 14 aprile 1944, proprietaria per 2/14; Dionisio Vittorio nato a Lauco il 16 luglio 1941, proprietario per 2/14; (Partita catastale 3263).

8) Fo. 18, mapp. 406 (ex 6/b) di are 1,15
da espropriare: mq. 115
in natura: prato

Indennità:
mq. 115 x L./mq. 1.200 = L. 138.000
(Euro 71,27)

Ditta: Gressani Bruno nato a Enemonzo il 3 maggio 1941, proprietario per 1/15; Gressani Franco nato a Enemonzo il 6 settembre 1943, proprietario per 1/15; Gressani Giovanni nato a Lauco il 4 dicembre 1904, comproprietario per 12/15; Gressani Guerrino nato a Lauco il 21 ottobre 1915, comproprietario per 12/15; Gressani Lilia nata a Enemonzo il 6 settembre 1943, proprietaria per 1/15; Gressani Lucia nata a Lauco il 18 marzo 1901, comproprietaria per 12/15; Gressani Severina nata a Lauco il 26 maggio 1912, comproprietaria per 12/15; (Partita catastale 3631).

9) Fo. 18, mapp. 398 (ex 27/b) di are 1,52
da espropriare: mq. 152
in natura: bosco alto fusto

Indennità:
mq. 152 x L./mq. 1.200 = L. 182.400
(Euro 94,20)

Ditta: Ellero Irma nata a Lauco il 4 aprile 1921, usufruttuaria per 3/12 della quota di Gressani Wanda; Gressani Aldo nato a Lauco il 22 dicembre 1955, proprietario per 2/12; Gressani Amabile nata a Lauco l'1 giugno 1918, usufruttuaria per 1/3 delle quote di Gressani Silvio, Aldo e Annive; Gressani Annive nata a Lauco il 14 giugno 1943, proprietaria per 2/12; Gressani Silvio nato a Lauco l'8 novembre 1941, proprietario per 2/12; Gressani Wanda nata a Lauco il 28 gennaio 1951, proprietaria per 6/12; (Partita catastale 3887).

10) Fo. 18, mapp. 404 (ex 5/b) di are 1,31
da espropriare: mq. 131
in natura: prato

Indennità:
mq. 131 x L./mq. 1.200 = L. 157.200
(Euro 81,19)

Ditta: Gressani Luigi nato a Lauco il 14 luglio 1911, proprietario per 1/2; Gressani Maria nata a Lauco il 22 marzo 1950, proprietaria per 1/2; (Partita catastale 4189).

Artt. 2-3

(omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2000, n. 1203. (Estratto).

Comune di Aiello del Friuli. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 10 del 29 febbraio 2000, di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3993 del 23 dicembre 1999 in merito alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Aiello del Friuli, superate dall'introduzione di modifiche e dalla produzione del parere della Direzione regionale dell'ambiente - Servizio geologico, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 10 del 29 febbraio 2000;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 10 del 29 febbraio 2000, di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Aiello dei Friuli;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2000, n. 1353

Regio decreto 267/1942, articolo 198. Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della «Cooperativa Casa - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Cervignano del Friuli.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 5534 del 21 ottobre 1993 con la quale il rag. Guido Panfiglio, c/o Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Udine - via San Daniele, n. 37 - Udine, veniva nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa «Coperativa Casa - Socità cooperativa e a r.l.» con sede in Cervignano del Friuli;

VISTA la nota del 16 marzo 2000 con la quale il predetto rag. Guido Panfiglio rassegnava le proprie dimissioni a causa dell'avvenuto trasferimento ad altro incarico;

VISTA altresì la comunicazione del 5 aprile 2000 con cui il Commissario liquidatore dott. Silvano Stefanutti indicava, a seguito della designazione avvenuta da parte della San Paolo I.M.I. S.p.A. in qualità di creditore interessato, il dott. Leonardo Caliò quale sostituto del summenzionato componente dimissionario;

RITENUTO quindi di dar corso alla sostituzione in parola onde consentire un regolare svolgimento della suddetta procedura concorsuale, provvedendo alla nomina secondo l'indicazione pervenuta;

VISTO l'articolo 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale

all'unanimità

DELIBERA

il dott. Leonardo Caliò, presso San Paolo I.M.I. S.p.A. - Dipartimento Recupero Crediti - Presidio di Bologna - via Rizzoli, n. 20, Bologna, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta «Cooperativa Casa - Società cooperativa a r.l.» con sede in Cervignano del Friuli, in sostituzione del rag. Guido Panfiglio che ha rassegnato le proprie dimissioni.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2000, n. 1367.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 6 del decreto legge 8/2000 convertito con modificazioni dalla legge 79/2000, in materia di trasferimento di quota tra aziende ubicate in Regioni e Province autonome diverse.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento C.E.E. n. 804/1968 relativo all'organizzazione comune di mercato del settore lattiero caseario;

VISTO il regolamento C.E.E. n. 3950/1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il regolamento C.E.E. n. 536/1993 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n. 468 recante «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 «Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTO il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762 «Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte»;

VISTO il decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727 recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria», convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642 recante «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996»;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 649;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 1997, n. 81;

VISTO il decreto legge 7 maggio 1997, n. 118 convertito con modificazioni in legge 3 luglio 1997, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di quote latte»;

VISTO il decreto legge 1º dicembre 1997, n. 411 «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera» convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1998, n. 5;

VISTO il decreto legge 1º marzo 1999, n. 43 «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», convertito con modificazioni in legge 27 aprile 1999, n. 118;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8 «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario», convertito con modificazioni in legge 7 aprile 2000, n. 79;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del succitato decreto, che prevede che le Regioni e le Province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in Regioni e Province autonome diverse;

VALUTATA l'opportunità per la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia di non avvalersi della deroga citata al punto precedente al fine di salvaguardare il bacino regionale dei quantitativi individuali di riferimento (quote latte);

VISTO l'articolo 46 dello statuto regionale;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 29/1992;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Di non avvalersi della deroga concessa dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con modificazioni in legge 7 aprile 2000, n. 79 e pertanto di non autorizzare vendite di quote latte fuori Regione, rispettando i vincoli imposti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, all'articolo 10, comma 2, lettera a).

Art. 2

La presente deliberazione verrà pubblicata ai sensi di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2000, n. 1378.

Decreto legge 8/2000 convertito in legge 79/2000. Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli-Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento C.E.E. n. 804/68 relativo all'organizzazione comune di mercato del settore lattiero-caseario;

VISTO il regolamento C.E.E. n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il regolamento C.E.E. n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n. 468 recante «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 «Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTO il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762 «Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte»;

VISTO il decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727 recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria», convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642 recante «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996»;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 649;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 1997, n. 81;

VISTO il decreto legge 7 maggio 1997, n. 118 convertito con modificazioni in legge 3 luglio 1997, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di quote latte»;

VISTO il decreto legge 1 dicembre 1997, n. 411 «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera» convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1998, n. 5;

VISTO il decreto legge 1 marzo 1999, n. 43 «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», convertito con modificazioni in legge 27 aprile 1999, n. 118;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2000, convertito in legge 7 aprile 2000, n. 79, recante «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario», emanato in applicazione del Regolamento C.E. n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 8/2000 ripartisce tra le Regioni l'aumento del quantitativo globale di latte attribuito all'Italia dall'Unione Europea, con decorrenza 1º aprile 2000, assegnando alla Regione Friuli-Venezia Giulia 8.650 tonnellate;

- che il predetto comma dispone, inoltre, che le Regioni assegnino tale quantitativo ai produttori titolari di quota operanti nel territorio regionale, definendo i necessari criteri di priorità e modalità, e che non possono in nessun caso beneficiare di nuove assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi lattieri antecedenti al periodo 2000-2001 hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari;
- che il successivo comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 8/2000 prevede che le Regioni possono stabilire che le quote così attribuite non possano essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda per uno o più periodi lattieri;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1302 di data 9 maggio 2000, con la quale vengono indicati, a seguito di una prolungata ed articolata consultazione con gli Organismi di rappresentanza dei produttori, i criteri di assegnazione da adottare, dopo aver preso atto che l'intera problematica delle quote latte deriva e risente di una situazione pregressa segnata, già a livello nazionale, da profonde contraddizioni e aspetti oggettivamente incerti;

PRESO ATTO che nel periodo 1998-1999 (ultimi dati ufficiali forniti da A.I.M.A.) la produzione lattiera in Friuli-Venezia Giulia è stata pari a 238.400,03 tonnellate, nel mentre il quantitativo delle quote complessivamente disponibili è stato pari a 225.850,1 tonnellate, con una differenza, quindi, di produzione complessiva in eccesso pari a 12.549,93 tonnellate;

CONSIDERATO altresì che, ai fini della determinazione del quantitativo sul quale viene effettuata la compensazione nazionale, tale differenza, alla luce dell'esperienza dei periodi precedenti deve essere all'incirca raddoppiata, (circa 25.000 tonnellate), operando la compensazione solo su coloro che hanno prodotto in eccesso, non essendo possibile alcuna compensazione al livello regionale;

CONSIDERATO che dai dati recentemente resi noti dall'A.I.M.A. a livello nazionale, relativamente ai periodi 1997-1998 e 1998-1999 è stato rilevato un incremento di produzione tale da far prevedere una minore incidenza della compensazione e conseguentemente un incremento della percentuale delle produzioni assoggettate a diritto di prelievo, e che dai dati, ancora non ufficiali, in possesso degli Uffici la situazione relativa al periodo 1999-2000 non si discosta sostanzialmente da quella dei periodi precedenti;

DATO quindi atto che il quantitativo di quote aggiuntive assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il decreto legge 8/2000 citato, è di gran lunga inferiore rispetto alle esigenze del comparto;

CONSIDERATO che l'assegnazione di cui alla tabella allegata al citato decreto legge 8/2000 costituisce uno dei quantitativi in assegnazione al Friuli-Venezia Giulia, al quale vanno aggiunti quello previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 118/1999 (già deliberato dalla Giunta Regionale), la seconda tranche del quantitativo di latte attribuito all'Italia ai sensi del Regolamento (C.E.) n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1º aprile 2001, nonché le quote che saranno disponibili a seguito delle varie disposizioni che prevedono il recupero di quote alla riserva nazionale per essere poste nella disponibilità delle Regioni cui afferivano, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni;

CONSIDERATA quindi l'opportunità offerta alla Regione di poter procedere per gradi a soddisfare le esigenze di consolidamento del potenziale produttivo del settore lattiero-caseario regionale, secondo una scaletta di priorità da attuarsi in tempi diversi, ma nell'ambito di un unico disegno organico;

RITENUTO quindi di individuare - in armonia con la programmazione regionale di settore - nel consolidamento del comparto lattiero caseario l'obiettivo primario

da perseguire nella definizione dei criteri oggettivi di priorità cui ispirare l'assegnazione delle quote aggiuntive assegnate alla Regione;

RITENUTO che, in funzione di tale obiettivo primario, ed applicando parametri di apprezzabile equilibrio degli interessi, pubblici e privati, in gioco, possono essere individuati quattro criteri oggettivi di priorità corrispondenti ad altrettante categorie di potenziali beneficiari, all'interno delle quali possono essere ricompresi tutti gli attuali produttori:

1. giovani agricoltori: si tratta di una categoria già individuata come prioritaria dalla legge, per la quale l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8/2000 citato, prevede una riserva minima del 20%. In considerazione dell'importanza di mantenere nell'agricoltura in generale e nel settore della produzione del latte in particolare, l'apporto dei giovani stessi che garantiscono la necessaria continuità del comparto, la percentuale della riserva per i giovani viene aumentata al 40%;
2. produttori titolari di quota che hanno prodotto, nel periodo 1999-2000, in eccedenza rispetto alle quote disponibili: il «sistema» delle quote latte prevede per costoro l'applicazione dei diritti di prelievo sulle produzioni che eccedono le quote. Intervenire in favore di questa categoria di produttori, corrisponde al fine di agevolare il loro reinserimento nel «sistema» delle quote, oltreché di aiutare le imprese maggiormente esposte al rischio di chiusura per effetto del rilevante carattere sanzionatorio dei diritti di prelievo. Considerato che, proprio in funzione dell'obiettivo del consolidamento del comparto, l'evenienza della chiusura di imprese sarebbe disastrosa per l'economia agricola regionale, e considerato altresì che con tale assegnazione si mira prioritariamente ad evitare la vendita delle vacche da latte (al fine di rientrare nelle quote) e la conseguente diminuzione del potenziale produttivo del comparto, si ritiene di prevedere per tale categoria un quantitativo di quote pari al 40% di quello assegnato, comunque inferiore alle esigenze reali;
3. produttori titolari di sola quota A e produttori ai quali la quota B è stata ridotta ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 569/1993: si tratta di una categoria di produttori che hanno rispettato alla lettera le regole del «sistema» non incrementando la produzione nel periodo 1991-1992 rispetto a quella conseguita nel periodo 1988-1989, ovvero che, avendo investito nell'acquisto di quote nei periodi tra il 1993 ed il 1995, si sono visti ridurre *ex lege* la quota B. Per tale categoria, corrisponde ad una motivazione di giustizia equitativa la previsione di un criterio di priorità che, in relazione ai dati storici in possesso dell'Ufficio, viene quantificato nel quantitativo residuo disponibile del 20%;
4. produttori titolari di quote A e B che hanno prodotto entro i limiti delle quote disponibili: tale categoria di produttori, pur essendo encomiabile per il pieno rispetto delle regole del «sistema», in una gerarchia delle priorità caratterizzata dalla impossibilità di coprire tutte le esigenze con il quantitativo disponibile, non presenta problematiche di emergenza ed urgenza tali da non poter essere risolte in un secondo momento, con i prossimi quantitativi di quote la cui assegnazione è già prevista da disposizioni nazionali e comunitarie. Inoltre, per costoro, le nuove assegnazioni si tradurrebbero in un aumento della produzione, non già, come per la categoria di cui al punto 2, nella copertura di produzioni già eccedenti, aumento non linearmente coerente con l'obiettivo del consolidamento sopra individuato. Questa categoria di produttori, d'altra parte, già beneficia dell'assegnazione della quota aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 118/1999 effettuata con recente deliberazione di Giunta regionale n. 777 di data 31 marzo 2000.

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 777 di data 31 marzo 2000 di individuazione dei criteri per la ripartizione delle quote affluite alla riserva nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 21 della legge 118/1999, assegnate al Friuli-Venezia Giulia sono state considerate le esigenze dei produttori nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B per effetto dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto legge n. 727/1994 convertito in legge n. 46/1995, con esclusione per coloro ai quali la quota B è già stata riconosciuta per effetto di provvedimenti di natura giurisdizionale o amministrativa;

RITENUTO inoltre di porre delle condizioni che salvaguardino le aziende che hanno utilizzato le quote di cui erano titolari, prevedendo per le categorie di cui ai precedenti punti 1. (giovani) e 3. (solo quota A e/o B ridotta) che possano presentare domanda soltanto i titolari di quota che hanno mediamente prodotto negli anni 1998-1999 e 1999-2000 più dell'85% delle quote di cui erano titolari, dimostrando così solidità aziendale ed efficienza produttiva;

RITENUTO necessario, al fine di non disperdere l'effetto della ripartizione in mille rivoli, economicamente non significativi ed ininfluenti sul consolidamento aziendale, di prevedere dei limiti minimi e massimi di assegnazione, che così possono essere individuati:

a) per le categorie di cui ai precedenti punti 1. (giovani) e 3.(solo quota A e/o quota B ridotta):
   - assegnazione minima, 15 tonnellate;
   - assegnazione massima, 100 tonnellate;
b) per la categoria di cui al precedente punto 2. (produzioni in eccesso rispetto alle quote):
   - assegnazione minima, 30 tonnellate;
   - assegnazione massima, 150 tonnellate;

RAVVISATA inoltre, l'opportunità, in presenza di un quantitativo in assegnazione minore rispetto alle esi-

genze, di limitare l'intervento in favore dei produttori che nell'annata 1999-2000 hanno superato le quote disponibili (precedente punto 3.), alle aziende di dimensioni medio alte, individuandole in quelle che hanno prodotto più di 100 tonnellate;

RITENUTO inoltre di anticipare fin d'ora che, nella prima delle prossime ripartizioni di quota sopraccitate (seconda tranche del Regolamento (C.E.) 1256/1999 ovvero assegnazioni della riserva nazionale), sarà tenuta prioritariamente in considerazione, a livello di parametri oggettivi di distribuzione, la titolarità di quote A e B da parte dei richiedenti (categoria di cui al precedente punto 4.);

RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto legge n. 8/2000;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 29/1992;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

In applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 8/2000 convertito in legge 79/2000, il quantitativo assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia sull'aumento comunitario del quantitativo di latte, pari a tonnellate 8.650, viene attribuito ai produttori titolari di quota, attivi nel periodo 1999-2000, secondo i seguenti criteri oggettivi di ripartizione:

a) il 40% del quantitativo - pari a 3.460 tonnellate - ai giovani agricoltori che ne facciano richiesta, proporzionalmente alle quote di cui disponevano al 31 marzo 2000. Non si procede ad assegnazione alcuna nei confronti di coloro ai quali, a seguito del calcolo proporzionale, competerebbe una assegnazione inferiore a 15 tonnellate. L'assegnazione massima concedibile viene fissata in 100 tonnellate. Nel caso di più giovani agricoltori, così come definiti al successivo articolo 3, inseriti nella medesima azienda, solo uno di essi potrà presentare domanda.

b) il 40% del quantitativo - pari a 3.460 tonnellate - ai produttori titolari di quota, che hanno prodotto nel periodo 1999-2000 in eccedenza rispetto alle quote di cui erano titolari alla data del 31 marzo 2000, proporzionalmente al quantitativo risultante dalla differenza tra le produzioni conseguite nel periodo 1999-2000, (espresse in chilogrammi di latte equivalente, e dichiarate ai sensi della legge 468/1992) e le quote di cui disponevano al 31 marzo 2000. Non si procede ad assegnazione alcuna nei confronti di coloro ai quali, a seguito del calcolo proporzionale, competerebbe una assegnazione inferiore a 30 tonnellate. L'assegnazione massima concedibile viene fissata in 150 tonnellate. Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda ai sensi della presente lettera, i produttori che hanno prodotto nel periodo 1999-2000 meno di 100 tonnellate;

c) il 20% del quantitativo - pari a 1.730 tonnellate - ai produttori titolari di sola quota A che ne facciano richiesta, proporzionalmente alla quota A di cui disponevano al 31 marzo 2000, ed ai produttori titolari di sola quota A, o quota A e B, ai quali è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 569/1993, proporzionalmente alla somma della quota A di cui disponevano al 31 marzo 2000 e della quota B, limitatamente al quantitativo ridotto ai sensi del predetto D.P.R. 569/1993. Non si procede ad assegnazione alcuna nei confronti di coloro ai quali, a seguito del calcolo proporzionale, competerebbe una assegnazione inferiore a 15 tonnellate. L'assegnazione massima concedibile viene fissata in 100 tonnellate.

Ai fini di cui alle lettere precedenti non si tiene conto delle eventuali assegnazioni fatte in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 31 marzo 2000.

Le assegnazioni di cui alle lettere precedenti sono cumulabili tra di loro, ove ne ricorrano le condizioni, fermo restando che per le aziende di cui alle lettere a) e c) (che non hanno fatto richiesta ai sensi della lettera b) l'assegnazione aggiuntiva complessiva non può superare le quote di cui erano titolari al 31 marzo 2000. Per le aziende che invece fanno domanda ai sensi della lettera b) (o anche ai sensi della lettera b), l'assegnazione aggiuntiva complessiva non può superare il limite maggiore costituito dalle quote di cui erano titolari, ovvero dalla eccedenza di produzione rispetto alle quote, con riferimento alla data del 31 marzo 2000.

Gli eventuali quantitativi di quote che residuano nell'ambito delle lettere b) e c) vengono riversate ad incremento del quantitativo di cui alla lettera a).

Art. 2

Dall'assegnazione di cui all'articolo 1, lettera b), vengono escluse le aziende ubicate nei comuni delimitati e parzialmente delimitati ai sensi della direttiva 75/268/CEE in quanto non hanno subito riduzioni ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 e risultano al primo posto nelle priorità stabilite ai fini della compensazione nazionale delle produzioni.

Art. 3

Ai fini dell'attuazione di quanto disposto al punto 1, lettera a), per giovane agricoltore si intende colui che non ha compiuto 40 anni alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441 ed è iscritto all'apposita gestione previdenziale. Ravvisata la necessità - per un comparto

considerato dall'U.E. eccedentario quale quello del latte - di consolidare le aziende esistenti, prima di crearne di nuove nel settore, i giovani non titolari di quota vengono presi in considerazione ai fini del riparto solo nel caso in cui le richieste dei giovani, già titolari di quota, non esauriscano per intero il quantitativo di cui all'articolo 1, lettera a). In tale ultimo caso, l'assegnazione ai giovani non titolari di quota avviene suddividendo il quantitativo disponibile per il numero dei richiedenti, senza applicare il limite minimo di 15 tonnellate e massimo di 100 tonnellate previsto dall'articolo 1, lettera a).

Art. 4

La quantità assegnata ai sensi dell'articolo 1 è da intendersi quale quota A, con decorrenza 1º aprile 2000.

Art. 5

Con le quote assegnate ai sensi dell'articolo 1, le aziende non possono superare la quota di 30 tonnellate/ha di superficie agricola utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti, o comunque a colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 468/1992.

Art. 6

Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui al precedente articolo 1, lettere a) e c) le aziende che nel corso dei periodi 1998-1999 e 1999-2000 hanno prodotto, complessivamente, un quantitativo di latte inferiore all'85% della quota di cui erano titolari.

Art. 7

In applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 8/2000 non possono beneficiare delle assegnazioni di cui al precedente articolo 1 i produttori che per i periodi 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000 abbiano venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari. Sono inoltre esclusi dalle assegnazioni di cui all'articolo 1 coloro che hanno venduto, affittato, o comunque ceduto, in tutto o in parte, la loro quota nei periodi 1995-1996 e 1996-1997.

Art. 8

Le quote assegnate ai sensi del presente atto, non possono essere, in tutto o in parte, vendute, affittate, comodate, o costituire oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda, fino alla scadenza del regime delle quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007-2008).

Art. 9

In tutti i casi in cui il produttore beneficiario dell'assegnazione di cui al punto 1. proceda a vendere, affittare, costituire in comodato, o in soccida separatamente dall'azienda, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare, il produttore stesso perde la quota assegnata ai sensi dell'articolo 1. L'assegnazione di cui all'articolo 1 non viene revocata nei casi di successione mortis causa, ovvero nei casi di alienazione dell'intera azienda, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto da parte dell'acquirente di tutti gli obblighi, impegni e condizioni stabiliti con il presente provvedimento.

Art. 10

I produttori beneficiari delle assegnazioni di cui alla presente deliberazione, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, si impegnano a produrre almeno l'85% della quota di cui sono complessivamente titolari, nel corso del periodo 2001-2002 e mantenere tale percentuale minima di produzione per i periodi successivi, fino alla scadenza del regime quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007-2008). Qualora la produzione non raggiunga la percentuale dell'85%, la quota assegnata ai sensi dell'articolo 1 viene revocata.

Art. 11

Le domande per l'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio delle produzioni animali - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, esclusivamente sui modelli allegati, quali parti integranti alla presente deliberazione. La Direzione regionale dell'agricoltura è autorizzata ad avvalersi dell'eventuale collaborazione delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni di produttori riconosciute, per la raccolta delle domande con l'ausilio di strumenti di gestione informatica.

Art. 12

Considerati i tempi ristretti a disposizione degli Uffici, per l'attribuzione dei quantitativi si procede sulla base dei dati dichiarati dai richiedenti sulle domande. I controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario saranno eseguiti su un campione casuale minimo del 5% delle domande ammesse, nonché in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla veridicità dei dati dichiarati.

A seguito di eventuale accertamento di falsa dichiarazione, si procede alla revoca del quantitativo assegnato ed alla segnalazione del fatto alle competenti autorità.

Art. 13

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegati

Data . . . .

Domanda giovane agricoltore
Delibera di Giunta regionale n. . . . . del . . . . articolo 1, lettera a)

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
Servizio delle produzioni animali
via Antonio Caccia, n. 17
33100 Udine

Articolo 1, comma 1 del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito in legge 79/2000. «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario»: richiesta di assegnazione quote latte.

Il sottoscritto . . . . in qualità di . . . .

dell'azienda agricola (Impresa) . . . .

con sede in . . . ., località, via . . . . n. . . . .,

avente una superficie agricola utilizzata (SAU) pari a ha . . . . (con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 468/1992) Partita I.V.A. . . . . Codice fiscale . . . .

Comunicazione A.I.M.A. n. 9667 . . . . titolare al 31 marzo 2000 di una quota latte pari a:

kg. . . . . (A consegne); kg. . . . . (B consegne);

kg. . . . . (A vendite dirette), kg. . . . . (B vendite dirette);

(oppure) non titolare di quota alla data del 31 marzo 2000;

possedendo i requisiti di giovane agricoltore previsti dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441, essendo iscritto all'apposita gestione previdenziale, e non avendo compiuto 40 anni alla data di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . ./2000 di cui dichiara di conoscere i contenuti.

CHIEDE

l'attribuzione di una quota aggiuntiva a quella posseduta in proporzione alla quota di cui era titolare al 31 marzo 2000;

(oppure) l'assegnazione di una nuova quota.

A tal fine

DICHIARA

- che nel corso dei periodi 1998-1999 e 1999-2000 l'azienda agricola ha prodotto un quantitativo di latte superiore all'85% della quota complessivamente disponibile nei citati periodi;
- che nei periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000 non ha venduto, affittato, o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui era titolare;

SI IMPEGNA

- a produrre almeno l'85% della quota di cui sarà complessivamente titolare a seguito dell'attribuzione della quota aggiuntiva ai sensi della norma a margine indicata, entro il periodo 2001-2002 e mantenere fino alla scadenza del regime quote latte una produzione che non sia inferiore a detta percentuale;
- a non vendere, affittare, costituire in comodato, o in soccida separatamente dall'azienda, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare fino alla scadenza del regime delle quote latte.

Allega fotocopia dell'allegato alla dichiarazione consegna latte (L1 1999-2000) e/o della dichiarazione vendite dirette latte (1999-2000).

Distinti saluti.

Firma

. . . .

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Data . . . .

Domanda sulle produzioni conseguite

Delibera di Giunta regionale n. . . . . del . . . ., articolo 1, lettera b)

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
Servizio delle produzioni animali
via Antonio Caccia, n. 17
33100 Udine

Articolo 1, comma 1 del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario»: richiesta di assegnazione quote latte.

Il sottoscritto . . . . in qualità di . . . .

dell'azienda agricola (Impresa) . . . .

con sede in . . . . , località, via . . . . n. . . . . ,

avente una superficie agricola utilizzata (SAU) pari a ha . . . . (con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 468/1992) Partita IVA . . . . Codice fiscale . . . .

Comunicazione A.I.M.A. n. 9667 . . . . titolare al 31 marzo 2000 di una quota latte pari a:

kg. . . . . (A consegne); kg. . . . . (B consegne);

kg. . . . . (A vendite dirette); kg. . . . . (B vendite dirette);

avendo prodotto e consegnato nel periodo 1999-2000 kg. . . . . di latte (espressi in latte equivalente) e/o prodotto e venduto direttamente kg. . . . . di prodotti lattiero-caseari (espressi in latte equivalente), per una quantità totale (consegne + vendite dirette) di kg. . . . .;

possedendo i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. . . . ./2000 di cui dichiara di conoscere i contenuti.

CHIEDE

l'attribuzione di una quota aggiuntiva a quella posseduta, in proporzione alle produzioni conseguite nel periodo 1999-2000 in eccedenza rispetto alle quote di cui era titolare.

A tal fine

DICHIARA

- che nei periodi 1995-1996, 1996-1997, 1999-1998, 1998-1999 e 1999-2000 non ha venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui era titolare;

SI IMPEGNA

- a produrre almeno l'85% della quota di cui sarà complessivamente titolare a seguito dell'attribuzione della quota aggiuntiva ai sensi della norma a margine indicata, entro il periodo 2001-2002 e mantenere, fino alla scadenza del regime quote latte, una produzione che non sia inferiore a detta percentuale;
- a non vendere, affittare, costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare fino alla scadenza del regime delle quote latte.

Allega fotocopia dell'allegato alla dichiarazione consegna latte (L1 1999-2000) e/o della dichiarazione vendite dirette latte (1999-2000).

Distinti saluti.

Firma

. . . .

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Data . . . .

Domanda produttore con sola quota A o con quota B ridotta D.P.R. 569/1993, articolo 18, comma 4.
Delibera di Giunta regionale n. . . . . del . . . ., articolo 1, lettera c)

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
Servizio delle produzioni animali
via Antonio Caccia, n. 17
33100 Udine

Articolo 1, comma 1 del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito in legge 79/2000 «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario»: richiesta di assegnazione quote latte.

Il sottoscritto . . . . in qualità di . . . .

dell'azienda agricola (Impresa) . . . .

con sede in . . . . , località, via . . . . , n. . . . . . ,

avente una superficie agricola utilizzata (SAU) pari a ha . . . . (con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 468/1992) Partita IVA . . . . , Codice fiscale . . . .

Comunicazione A.I.M.A. n. 9667 . . . . titolare al 31 marzo 2000 di una quota latte pari a:

kg. . . . . (A consegne); kg. . . . .(B consegne),

kg. . . . . (A vendite dirette); kg. . . . .(B vendite dirette),

avendo subito una riduzione di kg. . . . . della quota B ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del D.P.R. 569/1993;

possedendo i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . ./2000 di cui dichiara di conoscere i contenuti.

CHIEDE

l'attribuzione di una quota aggiuntiva a quella posseduta in proporzione alla quota A di cui disponeva al 31 marzo 2000 e della quantità di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del D.P.R. 569/1993.

A tal fine

DICHIARA

- che nel corso dei periodi 1998-1999 e 1999-2000 l'azienda agricola ha prodotto un quantitativo di latte superiore all'85% della quota complessivamente disponibile nei citati periodi;
- che nei periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000 non ha venduto, affittato, o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui era titolare;

SI IMPEGNA

- a produrre almeno l'85% della quota di cui sarà complessivamente titolare a seguito dell'attribuzione della quota aggiuntiva ai sensi della norma a margine indicata, entro il periodo 2001-2002 e mantenere fino alla scadenza del regime quote latte una produzione che non sia inferiore a detta percentuale;
- a non vendere, affittare, costituire in comodato, o in soccida separatamente dall'azienda, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare fino alla scadenza del regime delle quote latte.

Allega fotocopia dell'allegato alla dichiarazione consegna latte (L1 1999-2000) e/o della dichiarazione vendite dirette latte (1999-2000).

Distinti saluti.

Firma

. . . .

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 18 gennaio 2000, n. 10.

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, articolo 32 - Gruppi di lavoro. Ricostituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale quale Autorità ambientale relativamente alle competenze individuate dal paragrafo 7.2, lettera j), del DOCUP - Obiettivo 2.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed in particolare gli articoli 6 e 9 contenenti disposizioni in materia di gruppi di lavoro;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ed in particolare gli articoli 28 e 32 recanti disposizioni in materia di strutture flessibili dell'Amministrazione regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1954 concernente l'individuazione dell'Autorità ambientale prevista dal DOCUP Obiettivo 2 1997-1999 (decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997) con la quale si prevede che - in attesa dell'avvio a regime dell'attività dell'A.R.P.A. (identificata quale Autorità ambientale per il DOCUP Obiettivo 2) i compiti spettanti all'Autorità ambientale siano svolti da un apposito gruppo di lavoro;

ATTESO che, in base alla suddetta D.G.R. n. 1954/1998, del gruppo di lavoro sono stati chiamati a far parte i Direttori regionali pro tempore della Direzione regionale dell'ambiente - in qualità di coordinatore -, dell'Ufficio di piano, dell'Azienda delle foreste e dei parchi regionali, della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e della Direzione regionale della pianificazione territoriale ovvero da loro delegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale 2 dicembre 1998, n. 272 che ha costituito, a far data dal giorno successivo, un gruppo di lavoro interdirezionale per lo svolgimento delle competenze attribuite all'A.R.P.A. quale Autorità ambientale per il DOCUP Obiettivo 2 come individuate dal paragrafo 7.2, lettera j), del DOCUP Obiettivo 2 1997-1999 ed indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 1954/1998;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 1999, n. 2827, che ha modificato la deliberazione di Giunta regionale n. 1954/1998, sopra citata, consentendo all'Autorità ambientale del DOCUP Obiettivo 2 1997-1999 di proseguire la sua attività sia con riguardo alla precedente programmazione sia con riguardo alla nuova;

VISTA la nota della Direzione regionale degli affari europei 6 dicembre 1999, prot. n. 6597 AC/Ob.2 con la quale detta Direzione richiedeva di avviare l'istruttoria atta a modificare le competenze e la durata del gruppo di lavoro di che trattasi;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 23 dicembre 1999, n. 36043/DOP/3 OS con la quale si obiettava alla Direzione regionale degli affari europei l'avvenuta scadenza del termine relativo al gruppo di lavoro in oggetto come pure la necessità di ridefinire la sua composizione e le sue competenze;

VISTA la nota della Direzione regionale degli affari europei 30 dicembre 1999, prot. n. 7178 AC/Ob.2 con cui si sono forniti tutti gli elementi richiesti e si è avanzata altresì la proposta di ricostituzione del gruppo di lavoro in questione nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006;

RITENUTO di dare corso a detta richiesta della Direzione regionale degli affari europei;

TENUTO CONTO che il Direttore regionale dell'agricoltura, presente in seduta ai sensi dell'articolo 58, comma 1 della legge regionale n. 18/1996, alla luce delle competenze della Direzione regionale medesima in materia di DOCUP Obiettivo 2, ha rilevato l'opportunità di integrare la composizione del gruppo di lavoro in oggetto con la partecipazione del Direttore regionale pro tempore della Direzione regionale dell'agricoltura ovvero un suo delegato, visti i compiti e le finalità del medesimo;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi dei combinato disposto degli articoli 5, comma 3 e 59, comma 3, della legge regionale n. 18/1996;

VISTO l'articolo 6, sesto comma, della legge regionale n. 53/1981;

VISTO l'articolo 59, comma 1, lettera i), della legge regionale. n. 18/1996;

DELIBERA

1. È ricostituito quale Autorità ambientale ai fini del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, nonché per la conclusione delle attività svolte per la realizzazione del DOCUP Obiettivo j 2 1997-1999, relativamente alle competenze individuate dal paragrafo 7.2, lettera j), dal suddetto DOCUP Obiettivo j 2, il gruppo di lavoro interdirezionale di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale n. 272/1998.

2. La composizione del gruppo di lavoro è così individuata:

- Direttore regionale dell'ambiente, in qualità di coordinatore;
- Direttore regionale della programmazione o suo delegato;
- Direttore regionale dell'Azienda delle foreste e dei parchi regionali o suo delegato;
- Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali o suo delegato;
- Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo delegato;
- Direttore regionale dell'agricoltura o suo delegato.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente della Direzione regionale dell'ambiente

con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario.

4. La durata dei lavori del gruppo è prevista per sei anni e, comunque non oltre il 31 dicembre 2006. Alla conclusione dei lavori dovrà essere presentata alla Giunta regionale nonché al Consiglio di amministrazione del personale una relazione sull'attività svolta dal gruppo medesimo.

5. Al coordinatore non compete l'indennità di coordinamento ai sensi del disposto dell'articolo 6, sesto comma, della legge regionale n. 53/1981.

6. La presente delibera ha effetto dal primo giorno successivo alla data della sua approvazione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: dott. Giovanni BELLAROSA

IL SEGRETARIO: dott.ssa Alessandra STOLFA

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Istanza di concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche (legge 9 dicembre 1986, n. 896) - Ditta Società Imprese Lignano - S.I.L. S.p.A. di Lignano Sabbiadoro.

Richiedente: Società Imprese Lignano - S.I.L. S.p.A., con sede legale a Roma e sede amministrativa a Lignano Sabbiadoro (Udine).

Denominazione: «S.I.L. S.p.A.».

Data di presentazione dell'istanza: 3 maggio 2000.

Provincia: Udine.

Comune: Lignano Sabbiadoro.

Superficie richiesta: catastalmente individuata al foglio n. 59, mapp. 393, del Comune di Lignano Sabbiadoro.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Ronchis. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 14 aprile 2000 il Comune di Ronchis ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale modificata in seguito al parziale accoglimento dell'osservazione presentata.

Comune di Ruda. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 29 marzo 2000, il Comune di Ruda ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Canzian d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 85 del 28 ottobre 1999 il Comune di San Canzian d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 9 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE BENZINE A PREZZO RIDOTTO

Legge regionale 47/1996 e legge regionale 11/2000. Unità da diporto. Schema della domanda per beneficiare delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine.

L'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11 - il quale sostituisce l'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 - ha esteso la possibilità del rifornimento di benzine a prezzo ridotto per le unità da diporto.

Per l'ottenimento dei benefici, gli interessati dovranno presentare apposita istanza presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia nella quale è inserito il proprio Comune di residenza utilizzando, a tal fine, lo schema di domanda reperibile presso la stessa Camera di commercio, che di seguito si riporta.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
rag. Laura Riccardi Stravisi

Spazio riservato al ricevente
Firma dell'incaricato

Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di............

. L..SOTTOSCRITT.. (Cognome e Nome)	TELEFONO

CITTADINANZA	NAT.. A (Comune)	PROV.	IL (gg.mm.aa.)

RESIDENTE (via e n. civico)	COMUNE

codice fiscale

CHIEDE

il rilascio dell'identificativo di cui all'art.3 co.1, lettera c) della L.R. 47/1996 e della L.R. 11/2000 nonché del contrassegno nautico di cui alle medesime leggi.

A tal fine

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno applicate le pene stabilite dall'articolo 496 del Codice Penale:

Di essere:

❒ proprietario (1) ❒ comproprietario (1) ❒ intestatario ❒ cointestatario ❒ usufruttuario della seguente unità da diporto:

❒ Nave ❒ Imbarcazione ❒ Natante

Comunica inoltre le seguenti informazioni:

Potenza CV ____________ o kW__________ Numero motori ________________
Numero Serbatoi ___________ Capacità complessiva dei serbatoi ________________

Assicurazione: polizza n.____________________________ scadenza:________________
intestata a: ________________ compagnia assicurativa___________________________

Di utilizzare per tale mezzo prevalentemente: ❒ benzina super ❒ super senza piombo.

ESIBISCE

la seguente documentazione:

Documento di riconoscimento in corso di validità comprovante la residenza e la cittadinanza (2)
Licenza di navigazione del mezzo prevista dall'art.8 della L.50/1971; **SI** ❒ **NO** ❒ (3)
Attestazione della copertura assicurativa del mezzo; **SI** ❒ **NO** ❒ (4)

CORRISPONDE

la somma di Lire 10.000 pari ad Euro 5,16 che:
❒ si versa in contanti; ❒ è stata versata sul c.c.p. della CCIAA di ________, come risulta dall'allegata ricevuta di versamento.

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/1996:
Si prende atto che i dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alle LL.RR.47/1996 e 11/2000. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 13 della L.657/1996.

Data ______________ firma del richiedente________________ (2)

0O0O0

Si accusa ricevuta:
dell'identificativo N. _______e del Contrassegno Nautico Sigla _____ Numero _________

Data ______________ firma del ricevente______________ (5)

Firma dell'incaricato ______________________________

Note:
(1) Solo per i natanti non immatricolati.
(2) Qualora la domanda non sia presentata dal richiedente, la persona a tal fine incaricata dovrà consegnare copia fotostatica del documento di identità del richiedente ed esibire un proprio documento di identità.
(3) La licenza di navigazione deve essere esibita per le Navi, per le Imbarcazioni e per i Natanti immatricolati.
(4) L'attestazione della copertura assicurativa del mezzo nautico deve essere esibita qualora obbligatoria (Potenza fiscale superiore a 3CV).
(5) In caso di delega per il ritiro dell'dentificativo e del contrassegno nautico, la persona delegata deve esibire un proprio documento di identità.

AVVERTENZA

IL CONTRASSEGNO NAUTICO, MUNITO DI ADESIVO, DEVE ESSERE APPOSTO SULLO SCAFO IN MODO VISIBILE.

IL RIFORNIMENTO A PREZZO AGEVOLATO PUO' ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PRESSO I DISTRIBUTORI AUTORIZZATI, I QUALI SONO TENUTI A VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DELLA SIGLA DEL CONTRASSEGNO CON QUELLA MEMORIZZATA NELL'IDENTIFICATIVO.

UFFICIO DI PIANO

Legge regionale 25/1999. Contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'I.R.A.P. Circolare applicativa e schema della domanda.

Premesse

Con l'articolo 7, commi da 1 a 8, della legge regionale 25/1999 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 13 settembre 1999 - Supplemento straordinario n. 7 - e riprodotta in calce alla presente) la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo e il rafforzamento delle imprese minori unitamente a una forma indiretta di alleggerimento fiscale, assegnando finanziamenti alle Camere di commercio per complessivi 25.000 milioni, di cui 23.750 milioni da destinare alla concessione di contributi «una tantum» alle imprese stesse e ai liberi professionisti (lavoratori autonomi) operanti sul territorio regionale. Tali contributi sono commisurati all'entità dei versamenti effettuati, con riferimento all'anno 1998, a titoli di I.R.A.P. e si intendono compensativi delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione.

Con l'entrata in vigore del Regolamento (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 24 maggio 2000 e riprodotto in calce alla presente) sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande, di formazione della graduatoria, di concessione dei contributi e le relative procedure di controllo.

Allo scopo di rendere il più possibile agevole gli adempimenti delle imprese e dei lavoratori autonomi la presente circolare comprende il modello della «Domanda per la concessione del contributo compensativo degli oneri fiscali relativi all'I.R.A.P.», in breve «modello I.R.A.P. 98», corredato dalla relative Istruzioni per la compilazione, in modo da fornire un unico strumento, si confida, completo.

Il modello I.R.A.P. 98 può essere ritirato presso le sedi delle Camere di commercio sotto elencate ed è direttamente disponibile sul sito Internet «www.regione.fvg.it». In caso di necessità, inoltre, può essere direttamente fotocopiato dal Bollettino Ufficiale della Regione.

- C.C.I.A.A. di Trieste - Azienda speciale ARIES - piazza della Borsa, 14 - Trieste;
- C.C.I.A.A. di Gorizia - via Crispi, 10 - Gorizia;
- C.C.I.A.A. di Udine - viale Ungheria, 13 - Udine;
- C.C.I.A.A. di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele, 47 - Pordenone;

Sportelli decentrati:

- via della Vittoria - Galleria Prisma - cond. San Mauro - Maniago;
- piazza del Popolo - c/o Municipio - Sacile;
- piazza del Popolo 31 - c/o Municipio - San Vito al Tagliamento;
- via Dante Alighieri - c/o Comando Vigili urbani - Spilimbergo.

Nel rimandare alle Istruzioni per il dettaglio, si riepilogano qui di seguito i punti principali:

1. Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le imprese (imprese individuali, Società, Associazioni esercenti attività di impresa) e i liberi professionisti (esercenti attività di lavoro autonomo, anche in forma associata).

2. Requisiti

- La sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale devono essere situati nel territorio regionale. È sufficiente pertanto che sussista una delle condizioni sopra citate;
- l'importo minimo dell'I.R.A.P. versata con riferimento al periodo di imposta in corso all'1 gennaio 1998 dev'essere pari a lire 2.000.000;
- il periodo di imposta non dev'essere iniziato anteriormente al 1º ottobre 1997, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche;
- il numero massimo di dipendenti, per l'anno 1998, è fissato in 5 per l'industria e l'artigianato e in 3 per gli altri settori e per i liberi professionisti. Per l'individuazione di tali settori si rimanda alle Istruzioni. Tale limite è elevato rispettivamente a 8 e a 5 qualora la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale siano situati in zona montana ovvero in zona qualificata depressa. A tale proposito si rimanda alle Istruzioni e in particolar modo all'allegato A dove viene fornito l'elenco dei Comuni compresi in tali zone. Nei pochi casi, peraltro evidenziati, in cui il Comune sia classificato parzialmente montano o depresso, gli interessati si possono rivolgere direttamente al Comune di competenza per l'esatta individuazione della loro posizione;
- devono venir osservate nei confronti dei lavoratori le discipline normative e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.

3. Requisiti specifici per le imprese

Va premesso che i contributi sono assegnati, e anche cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, a favore dei soggetti beneficiari, entro i massimi e gli eventuali altri limiti stabiliti dalla normativa europea, applicando quanto disposto in materia di aiuti «de minimis».

Le imprese, pertanto:

- devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nella Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE e pertanto il fatturato annuo non dev'essere superiore a 40 milioni di Euro oppure il totale di bilancio annuo non dev'essere superiore a 27 milioni di Euro, e devono essere in possesso del requisito di indipendenza;
- si devono impegnare a rinunciare o restituire eventuali contributi a titolo di «de minimis» che dovessero essere ricevuti dopo la data di presentazione della domanda, qualora in tal modo venisse superata la soglia di ECU 100.000, equivalenti a Euro 100.000, a decorrere dalla data di prima erogazione. A tal fine devono dichiarare gli eventuali aiuti «de minimis» ricevuti;
- devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- la loro attività non deve riguardare i settori della costruzione navale, dei trasporti, dell'agricoltura, della pesca e quelle dei settori regolati dal Trattato Ceca. A tale proposito si rimanda alle Istruzioni e in particolare all'Allegato B concernente l'elenco delle «attività escluse» desunte dalla classificazione I.S.T.A.T.

4. Ammontare dei contributi

Il contributo viene determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dell'I.R.A.P. versata da ciascun beneficiario. Per definire la percentuale del contributo si calcola preventivamente il rapporto tra lo stanziamento disponibile a tal fine (lire 23.750 milioni) e il totale generale dell'I.R.A.P. versata come risulterà dalla somma delle domande presentate: il valore così ottenuto viene ulteriormente aumentato di 4 punti percentuali.

L'importo massimo del contributo è di lire 10 milioni.

5. Graduatoria unica

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, e pertanto entro il 6 ottobre 2000, le Camere di commercio, di concerto tra di loro, formulano una graduatoria unica regionale, che viene affissa all'Albo di ciascuna Camera. I contributi sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di parità si dà la precedenza al soggetto che ha versato l'importo maggiore a titolo di I.R.A.P.: in caso di ulteriore parità si dà la precedenza al soggetto più giovane (data di nascita per le persone fisiche o data di costituzione negli altri casi).

6. Formazione della graduatoria

Ai fini della graduatoria vengono attribuiti i punteggi previsti dall'articolo 9, comma 1, e dalle connesse Tabelle A, B, C e D del Regolamento, alle quali si rinvia, per le seguenti fattispecie:

a) I.R.A.P. versata a partire da lire 2.000.000;
b) per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di soggetti disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione e residenti in Regione da almeno due anni;
c) per aver sostenuto spese finalizzate alla crescita produttiva con l'acquisto, il potenziamento o l'ampliamento di strutture, quali uffici, capannoni, laboratori o comunque di locali dove viene svolta l'attività professionale;
d) per aver sostenuto spese finalizzate all'acquisto di macchinari o strumenti di lavoro ovvero per essersi avvalsi dell'istituto del leasing;
e) per aver sostenuto spese finalizzate agli investimenti di cui alla lettera d) e non aver ridotto comunque il numero dei dipendenti (1 punto).

Ai fini della predisposizione della graduatoria e dell'attribuzione dei relativi punteggi, non vengono considerate ammissibili tipologie di spese diverse da quelle elencate.

7. Documenti da allegare

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, in fotocopia:

- dichiarazione I.R.A.P. relativa al periodo di imposta considerato, corredata dei modelli F24 quietanzati;
- documentazione quietanzata relativa alle spese sostenute valutabili ai fini della graduatoria.

Le ulteriori dichiarazioni richieste dalle legge e dal Regolamento sono già contenute nel modello I.R.A.P. 98 e nelle relative Istruzioni, alle quali si rimanda.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda, in bollo, va redatta sul modello

I.R.A.P. 98 e spedita a partire dal giorno 8 giugno 2000 ed entro il giorno 7 agosto 2000, mediante lettera raccomandata, alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il richiedente ha la sede legale ovvero la residenza ovvero il domicilio fiscale, secondo quanto dichiarato nella domanda. Ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale, purchè la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stesso. Sulla busta va apposta la dicitura «rimborso I.R.A.P. legge regionale 25/1999».

Gli indirizzi ai quali inviare la domanda sono i seguenti:

- C.C.I.A.A. di Trieste - Azienda speciale ARIES - piazza della Borsa 14 - 34121 Trieste;
- C.C.I.A.A. di Gorizia - Casella Postale 147 - 34170 Gorizia;
- C.C.I.A.A. di Udine - Casella Postale 324 - Udine Centro - 33100 Udine;
- C.C.I.A.A. di Pordenone - Casella Postale 477 - 33170 Pordenone.

Eventuali informazioni possono esser richieste alle Camere di commercio competenti ai recapiti indicati nelle istruzioni.

9. Riepilogo delle scadenze

- 8 giugno 2000: inizio presentazione domande;
- 7 agosto 2000: termine presentazione domande;
- 6 ottobre 2000: formazione della graduatoria unica.

Trieste, 25 maggio 2000

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA:
dott. Roberto Antonione

Avvertenza: il testo che segue è redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia delle norme qui trascritte.

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 «Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10».

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 13 settembre 1999 - Supplemento straordinario n. 7).

(omissis)

Articolo 7

(Contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'I.R.A.P. e contributi ai Comuni quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote I.C.I.)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese minori e per realizzare una forma indiretta di alleggerimento fiscale, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via transitoria per l'anno 1999, ad assegnare finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) da destinare alla concessione di contributi alle imprese stesse e ai liberi professionisti, che operano nell'ambito del territorio regionale, compensativi delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione, commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di I.R.A.P.

2. Possono beneficiare dei contributi compensativi di cui al comma 1 le imprese minori di tutti i settori e i liberi professionisti, con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nell'ambito del territorio regionale e che non superano la soglia massima di cinque dipendenti per l'industria e l'artigianato e di tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti.

3. Per le imprese e i liberi professionisti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nelle zone montane del territorio regionale i limiti di cui al comma 2 sono elevati a otto dipendenti per l'industria e l'artigianato e a cinque dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti.

4. Agli effetti del comma 3, sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché le zone qualificate depresse in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, che facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato montano in applicazione della predetta legge 991/1952.

5. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo le imprese e i liberi professionisti che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro ed agli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali. A tal fine le imprese e i liberi professionisti devono rilasciare sotto la loro diretta responsabilità apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

6. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, e anche cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, a favore dei soggetti beneficiari, entro i massimi e gli eventuali altri limiti, stabiliti dalla normativa europea, applicando quanto disposto in materia di aiuti «de minimis».

7. I finanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati alle C.C.I.A.A. sulla base di criteri stabiliti da apposito regolamento da approvare, anche considerando quanto stabilito al comma 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sono gestiti dai predetti enti fuori bilancio col sistema della contabilità separata, rimanendo a carico della gestione i relativi oneri amministrativi.

8. Il Regolamento di cui al comma 7 stabilisce anche le modalità della presentazione delle domande di contributo ai fini della predisposizione di una graduatoria unica regionale, nonché le modalità di concessione del contributo, della giustificazione delle spese, il sistema dei controlli e le procedure amministrative per la gestione dei fondi. Ai fini della determinazione della misura del contributo possono essere stabiliti i seguenti parametri, anche differenziati a seconda della dimensione, della tipologia, della categoria dei beneficiari e della tipologia della spesa o dell'investimento effettuati:

a) entità percentuale in relazione all'I.R.A.P. di competenza effettivamente versata;

b) importo massimo erogabile per singola posizione contributiva;

c) importo minimo di I.R.A.P. di competenza versata per l'accesso al contributo;

d) priorità nelle graduatorie per l'assegnazione del contributo in caso di capienza insufficiente dello stanziamento;

e) riserva di quote percentuali dello stanziamento complessivo dei contributi per particolari categorie di beneficiari e tipologie di spesa.

(omissis)

Avvertenza: il testo che segue è redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia delle norme qui trascritte.

REGOLAMENTO

Concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di I.R.A.P. a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

(Approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0095/Pres. del 22 marzo 2000 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 24 maggio 2000).

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento attua le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

CAPO I

FINANZIAMENTI ALLE CAMERE

Articolo 2

(Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle C.C.I.A.A. della Regione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del presente Regolamento l'Amministrazione regionale provvede ad assegnare alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della regione, di seguito denominate Camere, i finanziamenti previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 25/1999 secondo i seguenti criteri:

a) sino all'importo massimo di lire 23.750 milioni per la concessione e l'erogazione dei contributi compensativi previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 25/1999, secondo quanto risulta assegnato alle rispettive aree di competenza ai sensi della graduatoria unica regionale prevista dall'articolo 5 del presente Regolamento;

b) sino all'importo massimo di lire 1.250 milioni in misura forfettaria a sollievo degli oneri di gestione delle Camere per l'attività prevista dal presente Regolamento, così ripartito:

  1) per lire 400 milioni, in ragione di lire 100 milioni a ciascuna Camera;

  2) per la residua somma di lire 850 milioni, in ragione proporzionale al numero delle domande ammesse a contributo afferenti il territorio di competenza camerale.

Articolo 3

(Modalità di erogazione, utilizzazione e rendicontazione dei finanziamenti)

1. La Regione provvede ad assegnare ed erogare le somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), punto 2), sono ripartite tra le Camere ad avvenuta approvazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 5.

3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono versati in apposita contabilità speciale infruttifera, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

4. A cura della Regione vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale i decreti di assegnazione alle Camere dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale n. 25/1999, ciascuna Camera gestisce il finanziamento assegnatole fuori bilancio con il sistema della contabilità separata, formulata in termini finanziari di competenza, e compilando annualmente il bilancio consuntivo finanziario.

6. Le Camere provvedono a rendicontare l'utilizzazione dei finanziamenti, nei termini assegnati dai decreti di concessione, mediante la trasmissione del bilancio consuntivo di cui al comma 5 e dell'elenco dei mandati emessi.

CAPO II

CONTRIBUTI COMPENSATIVI

Articolo 4

(Modalità per la determinazione dei contributi compensativi)

1. Le Camere provvedono a concedere ed erogare i contributi compensativi nei limiti degli stanziamenti loro assegnati e in conformità alle previsioni del presente Regolamento.

2. Il contributo compensativo viene determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dell'I.R.A.P. versata da ciascun beneficiario per il periodo d'imposta considerato, secondo la seguente formula:

(Totale dell'I.R.A.P. versata per il periodo di imposta 1998) x N% = ammontare del contributo)

3. Al fine del calcolo dell'aliquota percentuale (N) di cui al comma 2, si determina il rapporto tra lo stanziamento destinato ai contributi compensativi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente Regolamento (S x 100) e il totale generale dell'I.R.A.P. versata - per l'importo ritenuto ammissibile - quale risulta dalle domande presentate (T). Il valore (n) così ottenuto viene ulteriormente aumentato di 4 punti percentuali, come dalle seguenti formule:

$$\frac{S \times 100}{T} = n \qquad N = n + 4\%$$

4. I contributi sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria sino all'ammontare massimo di lire 10 milioni ciascuno e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

5. In ogni caso i contributi di cui al presente regolamento, cumulati con gli altri aiuti eventualmente erogati, anche da altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della regola «de minimis», non possono eccedere l'ammontare di 100.000 ECU equivalenti a Euro 100.000 nell'arco di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione. Qualora i benefici ricevuti siano inferiori alla misura massima il contributo compensativo di cui al presente regolamento viene concesso ed erogato sino alla concorrenza con tale misura massima.

Articolo 5

(Graduatoria unica regionale)

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento le Camere, con atto emesso di concerto tra loro, formulano la graduatoria unica regionale di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 25/1999, tra i soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 8 e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9 del presente Regolamento. La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'albo delle Camere.

2. Qualora nella graduatoria si verificassero situazioni di medesimo punteggio viene data priorità al soggetto che ha versato l'importo maggiore a titolo di imposta. In caso di ulteriore parità, viene data priorità al soggetto più giovane o, in caso di impresa non individuale, a quella di più recente costituzione.

Articolo 6

(Beneficiari dei contributi compensativi concessi dalle C.C.I.A.A.)

1. Possono chiedere i contributi compensativi concessi dalle Camere, ai fini della redazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 5, le imprese minori ed i liberi professionisti titolari di partita I.V.A. con sede legale, o residenza, ovvero domicilio fiscale nel territorio regionale, con un numero di dipendenti non superiore a quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 25/1999.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1999 si considerano montani i Comuni o parti di essi classificati montani in base ai dati pubblicati nel Compendio statistico 1998 edito dal Servizio autonomo della statistica della Regione Friuli-Venezia Giulia, e si considerano depressi i Comuni o parti di essi inseriti nell'«Obiettivo 2» di cui alla decisione della Commissione europea del 20 gennaio 1994, n. 94/169/CE e nell'«Obiettivo 5b» di cui alla decisione della Commissione europea del 26 gennaio 1994, n. 94/197/CE.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell'articolo 7 della legge regionale 25/1999, per dipendenti si intendono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato.

4. Ai fini dell'accesso ai contributi compensativi, i soggetti di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge regionale n. 25/1999 devono aver versato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'importo minimo di imposta di lire 2.000.000 per il periodo d'imposta 1998.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 25/1999 possono beneficiare dei contributi compensativi previsti dal presente regolamento le imprese classificate come piccole e medie conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE del 3 aprile 1996.

6. Devono intendersi esclusi dal beneficio compensativo di cui al presente regolamento i soggetti il cui periodo di imposta sia iniziato anteriormente al 1° ottobre 1997, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Sono altresì escluse le imprese dei settori relativi alla costruzione navale, ai trasporti, all'agricoltura, alla pesca e quelle dei settori regolati dal Trattato Ceca.

Articolo 7

(Periodo di imposta da prendere in considerazione)

1. Il periodo di imposta dell'I.R.A.P. da prendere in considerazione agli effetti del calcolo del contributo compensativo è quello in corso al 1° gennaio 1998.

2. Ai sensi del presente Regolamento, l'imposta deve intendersi versata alla Regione anche in caso di importo compensato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 e successive modificazioni.

Articolo 8

(Presentazione delle domande per la concessione dei contributi compensativi e relativa documentazione)

1. Le domande per la concessione dei contributi compensativi devono essere presentate alla Camera territorialmente competente, tramite lettera raccomandata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purchè la raccomandata pervenga alla Camera entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Le domande che pervengono oltre tali termini sono dichiarate irricevibili, e di ciò viene data comunicazione al richiedente.

2. Alle domande va unita la seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione I.R.A.P. relativa all'anno d'imposta considerato, corredata di copia dei modelli F24 debitamente quietanzati;

b) copia della documentazione, debitamente quietanzata, delle spese sostenute che rendono ammissibile la richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 25/1999 e del presente Regolamento;

c) dichiarazione di corrispondenza all'originale della documentazione prodotta corredata da una dichiarazione di impegno, qualora si ottenga il contributo, ad annullare in originale la documentazione stessa;

d) dichiarazione resa nei modi e nelle forme di legge attestante:

d1) la data di nascita della persona fisica, ovvero quella di costituzione dell'impresa;

d2) che la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale si trovino nell'ambito del territorio regionale; qualora l'attività sia svolta nelle zone considerate montane o depresse di cui al comma 4 del citato articolo 7, dichiarazione espressa in tal senso;

d3) indicazione del settore specifico di attività del richiedente;

d4) che il numero dei dipendenti inerenti il settore di attività dell'istante non supera la soglia massima prevista dal comma 2 dell'articolo 7 menzionato o quello indicato dal comma 3 dell'articolo 7 qualora trattisi di attività ubicata in zona montana;

d5) che vengono osservate le discipline normative e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali nei confronti dei lavoratori di cui al comma 5 del citato articolo 7 della legge regionale 25/1999;

d6) che non è stata presentata domanda di rimborso ai fini I.R.A.P. per il periodo d'imposta considerato, ovvero impegno a restituire all'Amministrazione regionale il contributo per la quota corrispondente alla somma rimborsata, maggiorato dei relativi interessi, ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

d7) qualora trattasi di impresa, dichiarazione concernente il possesso dei requisiti stabiliti nella Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE già richiamata all'articolo 6, comma 5, del presente Regolamento;

d8) qualora trattasi di impresa, dichiarazione concernente l'ammontare, espresso in ECU al tasso di cambio vigente nel tempo, dei contributi pubblici ricevuti nel periodo di tre anni precedente alla data di presentazione della domanda;

d9) qualora trattasi di impresa, dichiarazione di impegno a rinunciare o restituire eventuali contributi che dovessero essere ricevuti dopo la data di presentazione della domanda, qualora in tal modo venisse superata la soglia di cui all'articolo 4, comma 5;

d10) dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, della eventuale esistenza dei titoli di cui all'articolo 9, comma 1.

Articolo 9

(Formazione della graduatoria unica regionale a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti)

1. Ai soggetti che hanno presentato domanda entro il termine stabilito vengono assegnati i seguenti punteggi, individuati di seguito e

dettagliati nelle tabelle da A) a D), allegate al presente Regolamento e che ne costituiscono parte integrante, che:

a) abbiano versato l'imposta per un importo pari o superiore a lire 2 milioni (Tabella A);

b) abbiano effettuato assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di soggetti disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione e residenti in Regione da almeno due anni (Tabella B);

c) abbiano sostenuto spese finalizzate alla crescita produttiva con l'acquisto, il potenziamento o l'ampliamento di strutture, quali uffici, capannoni, laboratori o comunque di locali dove viene svolta l'attività professionale (Tabella C);

d) abbiano sostenuto spese finalizzate all'acquisto di macchinari o strumenti di lavoro ovvero si siano avvalsi dell'istituto del leasing (Tabella D);

e) abbiano sostenuto spese finalizzate agli investimenti di cui alla lettera d) e che non abbiano ridotto comunque il numero dei dipendenti: 1 punto.

2. Ai fini della predisposizione della graduatoria e dell'attribuzione dei relativi punteggi, non vengono considerate ammissibili tipologie di spese diverse da quelle previste al comma 1.

Articolo 10

(Controlli da effettuarsi in relazione a tutte le condizioni afferenti il rapporto contributivo)

1. I controlli sulla sussistenza di tutte le circostanze dichiarate dal richiedente e previste dalla legge regionale 25/1999 sono effettuati dalle Camere secondo il criterio del metodo campionario, anche successivamente all'erogazione del contributo, secondo una percentuale non inferiore al 5% delle domande ammesse al contributo.

2. Qualora dai controlli emergessero irregolarità, o comunque venisse riscontrata l'insussistenza dei requisiti, il contributo dovrà essere revocato e l'importo dovrà essere restituito maggiorato con il computo degli interessi ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Camera che ha disposto la concessione e l'erogazione del contributo compensativo procede alle eventuali revoche ed ai relativi recuperi, che devono essere versati in conto entrate al bilancio regionale.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, le Camere devono informare l'Amministrazione regionale delle revoche e dei recuperi disposti.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA A

Irap versata	**Punteggio**
da lire 2.000.000 a lire 4.000.000	punti 1
da lire 4.000.001 a lire 6.000.000	punti 2
da lire 6.000.001 a lire 8.000.000	punti 3
da lire 8.000.001 a lire 10.000.000	punti 4
oltre lire 10.000.000	punti 5

TABELLA B

Assunzioni soggetti disoccupati	**Punteggio**
1 unità	punti 2
2 unità	punti 4
3 unità	punti 6
4 unità	punti 8

TABELLA C

Acquisto o potenziamento strutture	**Punteggio**
spesa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000	punti 2
spesa da lire 5.000.001 a lire 10.000.000	punti 4
spesa oltre lire 10.000.000	punti 6

TABELLA D

Acquisto ovvero leasing macchinari o strumenti di lavoro	**Punteggio**
spesa per lire 1.000.000	punti 1
spesa da lire 1.000.001 a lire 5.000.000	punti 2
spesa da lire 5.000.001 a lire 10.000.000	punti 3
spesa oltre lire 10.000.000	punti 4

modello IRAP 98

spazio riservato alla Camera di Commercio			
DATA SPEDIZIONE	|__|__| |__|__| |__|__|__|__|	N. REG. IMPRESE (se impresa)	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DATA ARRIVO	|__|__| |__|__| |__|__|__|__|	PARTITA IVA N. (se libero professionista)	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROTOCOLLO N.	|__|__|__|__|__|__|		

Punteggio	Pos. graduatoria	Priorità a parità di punteggio	Importo contributo		
		1 Irap versata:	Lordo	Rit. acc.	Netto
		2 Data nascita/costit.			

Regione autonoma *Friuli-Venezia Giulia*

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO DEGLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL'IRAP

(legge regionale 13 settembre 1999 n. 25, articolo 7, commi da 1 a 8)

Marca da bollo da lire 20.000

Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di (1)

____

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________
il ____________________, in qualità di (2) ____________________________________ chiede la concessione del contributo compensativo previsto dall'art. 7, commi da 1 a 8 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n: 25 del 13/09/1999, e a tali fini, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e consapevole delle responsabilità penali previste dal successivo art. 26 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA *(consultare le istruzioni)*

QUADRO A Dati relativi al richiedente

1. Denominazione

2. Natura giuridica: ☐ IMPRESA ☐ Impresa individuale ☐ Societa' ☐ Associazione
☐ LIBERO PROFESSIONISTA ☐ Associazione professionale

3. Dati di impresa o anagrafici:

a) iscrizione al Registro delle imprese n. *(obbligatorio per le imprese)* \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|

b) iscrizione al REA n. *(per le Associazioni che svolgono attività di impresa)* \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|

c) data di nascita o di costituzione *(per tutti i soggetti)* \|__\|__\| \|__\|__\| \|__\|__\|__\|__\|

d) Comune o Stato estero di nascita .... Prov. \|__\|__\|

4. Partita IVA \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|

5. Codice fiscale \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|

6. Numero dipendenti anno 1998 *(barrare la casella)* ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

7. Impresa del settore dell'industria o dell'artigianato *(solo per le imprese)* *(barrare la casella)* SÌ ☐

8. ☐ **sede legale** *ovvero* ☐ **residenza** *ovvero* ☐ **domicilio fiscale** *(barrare solo una delle caselle)*

Comune: ____________________ Prov. ______ CAP ______

Via ____________________ Frazione __________

Telefono Fax

9. Domicilio fiscale (ai soli fini fiscali) *(nel caso non sia già stato dichiarato al punto 8 o sia diverso dalla residenza)*

Comune: ____________________ Prov. ______ CAP ______

Via ____________________ Frazione __________

10. Zona montana o depressa *(barrare la casella)* SÌ ☐

QUADRO B Settore di attività [illegible]

1. Descrizione delle attività: ....

....

.... CONTABILITA' SEPARATA *(barrare la casella)* SÌ ☐

modello IRAP 98

QUADRO C Dati relativi agli aiuti "de minimis" per le imprese

☐ ha beneficiato dei seguenti aiuti "de minimis" nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda:

	data di concessione dell'aiuto	importo in Lire dell'aiuto	tasso di conversione Lira Ecu/Euro	Importo in Ecu/Euro dell'agevolazione
1				
2				
3				
4				
5				
	Totale			

oppure

☐ non ha beneficiato di aiuti "de minimis" nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda

QUADRO D Dichiarazioni per le imprese

1. E' in possesso dei requisiti stabiliti nella Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE e pertanto il fatturato annuo non è superiore a 40 milioni di Euro oppure il totale di bilancio annuo non è superiore a 27 milioni di Euro, ed è in possesso del requisito di indipendenza. *(barrare la casella)* SÌ ☐
2. Si impegna a rinunciare o restituire eventuali contributi a titolo di "de minimis" che dovessero essere ricevuti dopo la data di presentazione della domanda, qualora in tal modo venisse superata la soglia di ECU 100.000, equivalenti a EURO 100.000, a decorrere dalla data di prima erogazione. *(barrare la casella)* SÌ ☐
3. E' nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. *(barrare la casella)* SÌ ☐

QUADRO E IRAP versata per il periodo di imposta 1998

Lire |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| *(in lettere)* .... IMPORTO COMPENSATO ☐

QUADRO F Ulteriori dati ai fini della graduatoria (facoltativo)

1. Numero di assunzioni nel 1998 *(barrare la casella)* ① ② ③ ④ o più

2. Spese per acquisto e potenziamento strutture

	Descrizione analitica	q.tà	IMPORTO al netto di IVA	Data e n. fattura
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Totale			

3. Spese per acquisto o leasing macchinari e strumenti

	Descrizione analitica	q.tà	IMPORTO al netto di IVA	Data e n. fattura
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Totale			

4. Mantenimento dei livelli occupazionali *(barrare la casella)* SÌ ☐

QUADRO G Eventuale recapito

Nome:

Comune: Prov. CAP

Via Frazione

Telefoni Fax

modello IRAP 98

QUADRO H Dichiarazioni finali

1. ☐ non è stata presentata domanda di rimborso IRAP per il periodo di imposta considerato,
   oppure (barrare la casella)
   ☐ **si impegna** a restituire il contributo per la quota corrispondente alla somma rimborsata, maggiorato dei relativi interessi.
2. Vengono osservate le discipline normative e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali nei confronti dei lavoratori di cui al comma 5 dell'articolo 7 della L.R. 25/1999. *(barrare la casella)* SÌ ☐
3. Si impegna a:
   a) annullare in originale, qualora ottenga il contributo, la documentazione giustificativa delle spese sostenute di cui al QUADRO F, numeri 2 e 3, in misura corrispondente al contributo stesso; *(barrare la casella)* SÌ ☐
   b) conservare per cinque anni dalla data di spedizione della domanda tutta la documentazione contabile ed amministrativa relativa; *(barrare la casella)* SÌ ☐
   c) corrispondere alle richieste di informazioni formulate dalla Camera di Commercio competente, nell'ambito dell'attività di controllo. *(barrare la casella)* SÌ ☐
4. Viene allegata alla presente domanda:
   ☐ copia della dichiarazione IRAP relativa all'anno di imposta considerato;
   ☐ copia di n. .... modelli F24 debitamente quietanzati;
   ☐ copia di n. .... documenti, debitamente quietanzati, relativi alle spese elencate nel QUADRO F, punti 2 e 3.
5. la documentazione prodotta è corrispondente all'originale *(barrare la casella)* SÌ ☐

QUADRO I Modalità di pagamento

Chiede che il contributo venga pagato

☐ mediante accreditamento al seguente c/c bancario intestato al richiedente come risulta dal QUADRO A:

Banca .... Agenzia ....

CAB .... ABI .... n. c/c.................................... in *(barrare la casella)* LIRE ☐ EURO☐

☐ mediante mandato diretto a favore del richiedente come risulta dal QUADRO A (in lire)

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*", i dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso le rispettive Camere di Commercio, per le finalità di concessione ed erogazione dei contributo e saranno trattati anche mediante strumenti informatici.

Il conferimento di tali dati **è obbligatorio** ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità e lo svolgimento dell'istruttoria, pena l'improcedibilità della domanda.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate e diffuse nei casi previsti dalla legge.

L'interessato gode dei diritti di cui all' art. 13 della citata Legge 675/1996 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I diritti richiamati potranno essere fatti valere nei confronti delle Camere di Commercio competenti per territorio, titolari del trattamento.

....

luogo e data *firma*

spazio per l'eventuale autenticazione (vedi istruzioni)

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (articolo 20, legge 14 gennaio 1968, n. 15)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza da ....

identificato/a mediante ....

previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

luogo e data .... il funzionario (o notaio)

ISTRUZIONI

Domanda per la concessione del contributo compensativo degli oneri fiscali relativi all'I.R.A.P.

Nota:

- quando viene menzionata «la legge» si intende l'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25;
- quando viene menzionato «il Regolamento» si intende il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0095/Pres. del 22 marzo 2000, pubblicato nel B.U.R. n. 21 del 24 maggio 2000;

(1) Modalità di spedizione: la domanda va spedita a partire dall'8 giugno 2000 ed entro il 7 agosto 2000, mediante lettera raccomandata, alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il richiedente ha la sede legale ovvero la residenza ovvero il domicilio fiscale, secondo quanto dichiarato nel Quadro A, punto 8. Ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale, purchè la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine (articolo 8, comma 1, del Regolamento). Sulla busta va apposta la dicitura «Rimborso I.R.A.P. legge regionale 25/1999».

Gli indirizzi ai quali inviare la domanda sono i seguenti:

- C.C.I.A.A. di Trieste - Azienda speciale ARIES - piazza della Borsa, 14 - 34121 Trieste;
- C.C.I.A.A. di Gorizia - Casella Postale 147 - 34170 Gorizia;
- C.C.I.A.A. di Udine - Casella Postale 324 - Udine Centro - 33100 Udine;
- C.C.I.A.A. di Pordenone - Casella postale 477 - 33170 Pordenone.

Sulla domanda va apposta e annullata, con timbro a data o altro, una marca da bollo da lire 20.000.

(2) Da compilare solamente per le imprese: specificare se titolare, legale rappresentante o altro.

QUADRO A - Dati relativi al richiedente.

1. Denominazione: nel caso di liberi professionisti (persone fisiche) indicare cognome e nome. Negli altri casi, comprese le Associazioni professionali (vedi il successivo punto 2), indicare la ragione sociale, come risulta dal Registro delle imprese ovvero dai dati comunicati all'Amministrazione finanziaria.

2. Natura giuridica: va premesso che ai sensi del comma 2 della legge possono beneficiare dei contributi le imprese e i liberi professionisti. Indicare pertanto se trattasi di impresa ovvero di libero professionista, intendendosi per tale l'esercente attività di lavoro autonomo, anche in forma associata (ad esempio Studio legale, Studio d'architettura eccetera, dotato di autonomo codice fiscale/partita I.V.A.). Se trattasi di impresa specificare se Ditta individuale, Società ovvero Associazione esercente attività d'impresa. Se trattasi di Associazione professionale barrare la relativa casella.

3. Dati di impresa e anagrafici: le imprese, sia in forma societaria che individuale, devono compilare il rigo a) «Iscrizione al Registro delle imprese». Le Associazioni che svolgono attività di impresa devono compilare il rigo b) «Iscrizione al REA».

Tutti i soggetti devono compilare il rigo c) indicando la data di nascita (per le persone fisiche) o di costituzione (per le persone giuridiche o Associazioni).

Le Imprese individuali e i liberi professionisti, intesi come persone fisiche, devono inoltre compilare il rigo d) indicando il Comune o Stato estero di nascita e la sigla della Provincia.

4. Partita I.V.A.: l'indicazione è obbligatoria per tutti i soggetti.

5. Codice fiscale: l'indicazione è obbligatoria qualora il codice fiscale sia diverso dalla Partita I.V.A.

6. Numero dipendenti anno 1998: per dipendenti si intendono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato, vale a dire nell'arco dell'anno 1998 (articolo 6, comma 3, del Regolamento). Il numero massimo di dipendenti è fissato in 5 per l'industria e l'artigianato e in 3 per gli altri settori e i liberi professionisti (comma 2, della legge). Tale limite è elevato rispettivamente a 8 e 5 per i soggetti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale in zone montane o depresse (commi 3 e 4 della legge). Si vedano, al proposito, i successivi punti 7 e 8.

7. Impresa del settore dell'industria o dell'artigianato: (da compilare solamente da parte delle imprese). Barrare la casella se l'impresa appartiene al settore dell'industria o dell'artigianato. Come precisato al punto precedente, la soglia massima di dipendenti per tali settori è elevata a 5.

- Per quanto concerne l'individuazione dei settori industriali, con riferimento alla «Classificazione delle attività economiche - I.S.T.A.T. 1991» ed al «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi - I.S.T.A.T. 1996», sono escluse le seguenti sezioni:

A agricoltura, caccia e silvicoltura

B pesca, pescicoltura e servizi connessi

G commercio all'ingrosso e al dettaglio

H alberghi e ristoranti

I trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

J intermediazione monetaria e finanziaria

K attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca

L pubblica amministrazione

M istruzione

N sanità e altri servizi sociali

O altri servizi

P servizi domestici

Q organizzazioni ed organismi extraterritoriali

8. Sede legale, residenza, domicilio fiscale: va premesso che un requisito richiesto per l'accesso ai contributi (comma 2, della legge) è che la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale siano situati nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. È pertanto facoltà del richiedente, anche con riferimento a quanto previsto al punto 10 indicare a sua scelta una delle citate opzioni che, si ribadisce, dev'essere situata nel territorio regionale. Per le Società, ovviamente, occorrerà dichiarare la sede legale. Barrare pertanto una sola delle caselle per indicare che i dati si riferiscono alla sede legale (in base ai dati risultanti dal Registro delle imprese) o, in alternativa, alla residenza (in base alle risultanze anagrafiche) o, ancora in alternativa, al domicilio fiscale (in base ai dati dell'Amministrazione finanziaria).

9. Domicilio fiscale (ai soli fini fiscali): questo campo va compilato solamente nel caso che il domicilio fiscale non sia già stato dichiarato al punto 8 ovvero nel caso sia diverso dalla residenza eventualmente dichiarata al medesimo punto 8. L'indicazione è necessaria ai soli fini fiscali e non ha effetto ai fini dei requisiti per l'accesso ai contributi, per i quali vale quanto dichiarato al punto 8.

10. Zona montana o depressa: barrare la casella se la sede legale ovvero la residenza ovvero il domicilio fiscale, come dichiarati al punto 8, sono compresi in zona montana o depressa. Come ricordato al precedente punto 6 il limite massimo di dipendenti, in caso di appartenenza a tali zone, è elevato a 8 per le imprese del settore industriale o artigianale ed a 5 per le imprese degli altri settori e per i liberi professionisti. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento si considerano montani i Comuni o parti di essi classificati montani in base ai dati pubblicati nel Compendio statistico 1998 edito dal Servizio autonomo della statistica della Regione Friuli-Venezia Giulia, e si considerano depressi i Comuni o parti di essi inseriti nell'«Obiettivo 2» di cui alla decisione della Commissione europea del 20 gennaio 1994, n. 94/169/CE e nell'«Obiettivo 5b» di cui alla decisione della Commissione europea del 26 gennaio 1994, n. 94/197/CE. A tale proposito si veda l'Allegato A.

QUADRO B - Settore di attività.

Descrizione delle attività: indicare l'attività (o le attività se più d'una) svolta dal soggetto richiedente. Le imprese sono tenute comunque a indicare l'attività principale e le eventuali attività secondarie, secondo quanto dichiarato ai fini della tenuta del Registro delle imprese.

- **Avvertenze per le imprese.** Si avverte che, ai sensi della legislazione comunitaria, sono escluse dai benefici (articolo 6, comma 7, del Regolamento) le imprese che svolgono attività nei settori relativi alla costruzione navale, ai trasporti, all'agricoltura, alla pesca e quelle dei settori regolati dal Trattato Ceca (si veda a tale proposito l'Allegato B).

• Qualora l'eventuale attività secondaria rientri nelle ipotesi di esclusione sopra elencate, il contributo potrà essere concesso in misura proporzionale all'attività non esclusa solo se nel periodo di imposta 1998 è stata tenuta apposita contabilità separata. In tal caso barrare la casella «contabilità separata». Vedere anche, al proposito, le istruzioni relative al QUADRO E ed al QUADRO F.

QUADRO C - Dati relativi agli aiuti «de minimis» per le imprese (da compilare solamente da parte delle imprese).

Va premesso che ai sensi della normativa comunitaria i presenti contributi, cumulati con altri aiuti eventualmente ricevuti (nel senso di effettivamente incassati) a titolo di «de minimis», non possono eccedere il limite di 100.000 ECU, pari a 100.000 Euro. Qualora gli aiuti ricevuti siano inferiori al limite, i contributi verranno concessi sino alla concorrenza con tale limite.

Nel Quadro C, pertanto, vanno elencati gli aiuti eventualmente ricevuti nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda. Indicare l'importo in lire, indicando il tasso di conversione Lira ECU/Euro vigente al tempo e l'importo in ECU/Euro così risultante. Se lo spazio non è sufficiente proseguire su un foglio a parte, da allegare.

Nel caso non si siano ricevuti aiuti barrare, invece, l'apposita casella.

QUADRO D - Requisiti per le imprese (da compilare solamente da parte delle imprese).

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Regolamento possono beneficiare dei contributi compensativi sola-

mente le imprese classificate come piccole e medie conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, e pertanto le imprese il cui fatturato annuo non sia superiore a 40 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non sia superiore a 27 milioni di Euro e che siano in possesso del requisito dell'indipendenza. (Il fatturato e il totale di bilancio cui fare riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato prima della presentazione della domanda. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla tenuta del bilancio i dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata). Barrare l'apposita casella per confermare il possesso dei citati requisiti.

2. Con riferimento a quanto esposto nelle istruzioni per il QUADRO C, il richiedente si deve impegnare a rinunciare o restituire i contributi a titolo di «de minimis» che dovesse ricevere dopo la data di presentazione della domanda qualora in tal modo venisse superata la soglia dei 100.000 ECU/Euro a decorrere dalla data di prima erogazione (articolo 8, comma 2, punto d9 del Regolamento). Barrare l'apposita casella per assumere tale impegno.

3. Barrare l'apposita casella per confermare i requisiti indicati.

QUADRO E - I.R.A.P. versata per il periodo di imposta 1998.

Indicare l'importo in cifre e lettere.

L'importo minimo dell'I.R.A.P. versata dev'essere pari a lire 2.000.000 (articolo 6, comma 4 del Regolamento).

Il periodo di imposta da prendere in considerazione è quello decorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre 1998.

Sono esclusi dai contributi i soggetti il cui periodo di imposta sia iniziato anteriormente al 1° ottobre 1997, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 446/1997 (articolo 6, comma 6, del Regolamento).

L'imposta si intende versata anche in caso di importo compensato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1977 (articolo 7, comma 2, del Regolamento). In tal caso barrare l'apposita casella.

- **Avvertenza per le imprese.** Se nel QUADRO B è stata barrata la casella «contabilità separata» l'importo dell'I.R.A.P. versata da indicare è quello relativo all'attività non esclusa.

L'importo dell'I.R.A.P. versata viene inoltre valutato ai fini della graduatoria (Tabella A del Regolamento).

Vanno allegati copia della dichiarazione I.R.A.P. per l'anno 1998 e dei modelli F24 quietanzati.

QUADRO F - Ulteriori dati ai fini della graduatoria (facoltativi).

Si avverte che nel QUADRO F va indicato l'eventuale possesso di titoli valutabili ai fini della graduatoria. La sua compilazione pertanto non è obbligatoria.

- **Avvertenza per le imprese.** Se nel QUADRO B è stata barrata la casella «contabilità separata» i titoli valutabili vanno riferiti esclusivamente all'attività non esclusa.

1. Numero di assunzioni nel 1998: indicare (articolo 9, comma 1, lettera b) del Regolamento) le eventuali assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, nell'anno 1998, di:

- disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi;
- soggetti in cerca di prima occupazione e residenti in Regione da almeno 2 anni.

Dette assunzioni sono valutabili, ai fini della graduatoria, sino al numero di 4 (Tabella B del Regolamento).

2. Spese per acquisto e potenziamento strutture: elencare le spese eventualmente sostenute nell'anno 1998, finalizzate alla crescita produttiva con l'acquisto, il potenziamento o l'ampliamento di strutture quali uffici, capannoni, laboratori o comunque locali dove viene svolta l'attività d'impresa o professionale (articolo 9, comma 1, lettera c) del Regolamento). Indicare il tipo di spesa, la quantità delle strutture, l'importo al netto di I.V.A. e il numero e la data dalla fattura. Ai fini della graduatoria sono valutabili solamente spese a partire da lire 1.000.000 (Tabella C del Regolamento). Per spese sostenute si intendono le somme effettivamente pagate nell'anno 1998, a prescindere dalla data e dall'importo della fattura.

Vanno allegate le copie delle fatture elencate.

Se lo spazio non è sufficiente proseguire su un foglio a parte, da allegare.

3. Spese per acquisto o leasing macchinari e strumenti: elencare, con le stesse modalità di cui al precedente punto 2, le spese eventualmente sostenute nell'anno 1998, finalizzate all'acquisto o al leasing di macchinari o strumenti di lavoro (articolo 9, comma 1, lettera d) del Regolamento). Ai fini della graduatoria sono valutabili solamente spese a partire da lire 1.000.000 (Tabella D del Regolamento).

Vanno allegate le copie delle fatture elencate.

Se lo spazio non è sufficiente proseguire su un foglio a parte, da allegare.

4. Mantenimento dei livelli occupazionali: barrare la casella SI solo nel caso si siano sostenute le spese per

l'acquisto o leasing di macchinari o strumenti di lavoro di cui al precedente punto 3 e nel contempo non si sia comunque ridotto il numero dei dipendenti (articolo 9, comma 1, lettera e) del Regolamento).

QUADRO G - Eventuale recapito (facoltativo).

Compilare il quadro se si desidera che le comunicazioni inerenti alla pratica vengano inviate ad un soggetto o a un indirizzo diversi da quelli indicati al QUADRO A.

QUADRO H - Dichiarazioni finali.

1. Barrare la relativa casella, se non è stata presentata domanda di rimborso I.R.A.P. per il periodo di imposta 1998 ovvero, se tale domanda è stata presentata, barrare la relativa casella per indicare che ci si impegna a restituire alla Regione il contributo per la quota corrispondente alla somma che sarà eventualmente rimborsata dall'Amministrazione finanziaria, maggiorato degli interessi (articolo 8, comma 2, punto d6, del Regolamento).

2. La dichiarazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione a contributo, ai sensi del comma 5 della legge. Barrare la casella.

3. L'impegno di cui alla lettera a) è obbligatorio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del Regolamento. Gli impegni di cui alle lettere b) e c) sono obbligatori ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo prevista dall'articolo 10 del Regolamento. Barrare le caselle.

4. Indicare la documentazione che viene allegata alla domanda. La copia della dichiarazione I.R.A.P. relativa all'anno 1998 dev'essere obbligatoriamente allegata. Parimenti devono essere allegate le copie (specificare il numero) dei modelli F24, quietanzati, attestanti il pagamento dell'imposta. Indicare infine il numero complessivo delle fatture quietanzate che vengono eventualmente allegate. Tali fatture devono essere corrispondenti alle spese eventualmente elencate nel QUADRO F, punti 2 e 3.

5. Il richiedente dichiara sotto la sua responsabilità, barrando la casella, che le copie della documentazione prodotta sono conformi agli originali (articolo 8, comma 2, lettera c) del Regolamento).

QUADRO I - Modalità di pagamento.

Barrare una casella per indicare le modalità di pagamento prescelta (accreditamento su c/c bancario o in lire contanti presso l'Istituto tesoriere). Il c/c dev'essere necessariamente intestato al soggetto indicato al QUADRO A.

Autenticazione della firma

L'autenticazione della firma non è richiesta qualora venga allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (articolo 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127).

In alternativa, è a discrezione del richiedente provvedere all'autenticazione della firma, ai sensi dell'articolo 20 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (notaio, Sindaco, Segretario comunale, delegato dal Sindaco).

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:

- C.C.I.A.A. di Trieste - Azienda speciale ARIES telefono 040/6701281 - fax 040/365001 - e-mail: aries@aries.ts.camcom.it
- C.C.I.A.A. di Gorizia telefoni 0481/384255 - 0481/384217 - 0481/384222 - fax 0481/533176 - e-mail: enzo.chimera@go.camcom.it
- C.C.I.A.A. di Udine telefoni 0432/273840 - 0432/273841 - fax 0432/273844 - e-mail: irap@ud.camcom.it
- C.C.I.A.A. di Pordenone telefoni 0434/381248 - 0434/381229 - 0434/381211 - fax 0434/27263 - e-mail: contributi.irap@pn.camcom.it

ALLEGATO A

ELENCO DEI COMUNI CLASSIFICATI MONTANI O DEPRESSI

fonti: "Compendio statistico 1998" – Servizio autonomo della statistica – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Decisione della Commissione europea del 20 gennaio 1994, n. 94/169/CE «Obiettivo 2»
Decisione della Commissione europea del 26 gennaio 1994, n. 94/197/CE «Obiettivo 5b»
nota: sono specificati i Comuni classificati montani o depressi limitatamente a determinate zone

Amaro
Ampezzo
Andreis
Arba
Arta Terme
Artegna
Attimis
Aviano
Barcis
Bordano
Budoia
Caneva *(per la parte montana)*
Capriva del Friuli *(per la parte montana)*
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Cavazzo Carnico
Cercivento
Chiusaforte
Cimolais
Cividale del Friuli *(per la parte montana)*
Claut
Clauzetto
Comeglians
Cormons *(per la parte montana)*
Doberdò del Lago
Dogna
Dolegna del Collio
Drenchia
DuinoAurisina-Devin
Enemonzo
Erto e Casso
Faedis
Fanna
Fogliano Redipuglia
Forgaria nel Friuli
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Frisanco
Gemona del Friuli
Gorizia
(per la parte montana e comunque per le circoscrizioni di:
- *Campagnuzza*
- *Piedimonte*
- *S. Andrea*
- *S. Anna*
- *S. Rocco)*

Grimacco
Lauco
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Malborghetto-Valbruna
Maniago
Meduno
Moggio Udinese
Monfalcone
Monrupino-Repentabor
Montenars
Montereale Valcellina
Mossa *(per la parte montana)*
Ovaro
Paluzza
Paularo
Pinzano al Tagliamento
Polcenigo
Pontebba
Povoletto
Prato Carnico
Preone
Prepotto
Pulfero
Ravascletto
Raveo
Resia
Resiutta
Rigolato
Ronchi dei Legionari
S. Dorligo della Valle-Dolina
S. Floriano del Collio
S. Leonardo
S. Lorenzo Isontino *(per la parte montana)*
S. Pietro al Natisone
Sagrado
Sauris
Savogna
Savogna d'Isonzo
Sequals
Sgonico-Zgonik
Socchieve
Stregna
Sutrio
Taipana
Tarcento
Tarvisio
Tolmezzo
Torreano
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Trasaghis
Travesio
Treppo Carnico
Trieste
(per la parte montana e comunque per le circoscrizioni di:
- *Altipiano Est*
- *Chiadino-Rozzol*
- *Roiano*
- *Servola-Chiarbola*
- *Valmaura-Borgo S.Sergio)*

Vajont
Venzone
Verzegnis
Villa Santina
Vito d'Asio
Vivaro
Zuglio

ALLEGATO B

ATTIVITA' ECONOMICHE (CODICI ISTAT) ESCLUSE

Riferimenti: ISTAT classificazione delle attività economiche – ed. 1991
ISTAT: classificazione delle attività economiche allegata al Censimento intermedio dell'industria e dei servizi - 1996

codice	INDUSTRIA AGROALIMENTARE
15.11.1	*«Produzione di carne, non di volatili, e prodotti della macellazione»* *limitatamente a:* ✓ *produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;* ✓ *produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;* ✓ *fusione di grassi commestibili di origine animale;* ✓ *lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.*
15.11.2	*Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione*
15.12.1	*«Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione»* *limitatamente a:* ✓ *macellazione di volatili e conigli;* ✓ *preparazione di carne di volatili e di conigli;* ✓ *produzione di carne di volatili e di conigli fresca.*
15.12.2	*«Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»*
15.13	Produzione di prodotti a base di carne
15.2	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE (tutte le classi)
15.3	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI (tutto il gruppo))
15.4	FABBRICAZIONE DI OLII E GRASSI RAFFINATI (tutto il gruppo)
15.51	Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte (tutta la classe))
15.61.1	*Molitura dei cereali*
15.61.2	*«Altre lavorazioni di semi e granaglie»* *limitatamente a:* ✓ *lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito;* ✓ *produzione di farina di riso;* ✓ *produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;* ✓ *fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.*
15.62	Fabbricazione di prodotti amidacei
15.7	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (tutte le classi)
15.83	Fabbricazione di zucchero
15.87	Fabbricazione di condimenti e spezie
15.89.3	*«Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori ed altri prodotti alimentari»* *limitatamente a:* ✓ *produzione di aceti.*
15.92	Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione
15.93	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria) (tutta la classe)
15.94	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
15.97	Fabbricazione di malto
16	INDUSTRIA DEL TABACCO (tutta la divisione)

codice	INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE NAVALE
35.11.1	*Cantieri navali per costruzioni metalliche*
35.11.3	*Cantieri di riparazioni navali*

codice	TRASPORTI
60	TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE (tutta la divisione)
61	TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA (tutta la divisione)
62	TRASPORTI AEREI (tutta la divisione)
63.1	Movimentazioni merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)
63.2	Altre attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)
63.4	Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

codice	AGRICOLTURA
01	AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI (tutta la sottosezione)
02	SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI (tutta la sottosezione)

codice	PESCA
05	PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (tutta la sottosezione)

codice	INDUSTRIA CARBONIERA
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE, ESTRAZIONE DI TORBA (tutta la divisione)

codice	INDUSTRIA SIDERURGICA
13.1	Estrazione di minerali di ferro
27.1	Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 3 maggio 2000. Decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 12 aprile 2000, n. 1041/DR. Ricognizione delle strutture stabili di livello inferiore al servizio e delle strutture organizzative periferiche.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 3 maggio 2000, nel decreto di cui all'oggetto, nel titolo, in sommario ed a pag. 3678, il numero del decreto medesimo anziché «n. 0141/DR» deve leggersi «n. 1041/DR».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA GORIZIA

Estratto dell'avviso d'asta per la vendita di un capannone sito a Gorizia in via del Cotonificio, n. 32, di una tettoia e di un'area attigua scoperta.

La Camera di commercio di Gorizia ha emesso un bando di vendita all'asta per un lotto denominato A) composto da un capannone sito a Gorizia in via del Cotonificio, n. 32 di circa mq. 3.113, da un tettoia di circa mq. 129 e da un'area attigua scoperta di circa mq. 3.660, individuato dai seguenti tavolari: c.t. 1° della P.T. 94 e c.t. 1° della P.T. 1809 di Piedimonte del Calvario.

Particelle catastali: 27/2, 27/3, 30/4, 30/8, 30/9, 30/10, 324/11.

Prezzo a base d'asta: lire 930.000.000 (euro 480.304,916).

Offerta in aumento: lire 5.000.000 (euro 2.582,284).

Deposito a garanzia dell'offerta: lire 93.000.000 (euro 48.030,492).

L'asta sarà aperta il giorno 16 giugno 2000 alle ore 9.00 presso la sede della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - via F. Crispi, n. 10 - Gorizia.

Per informazioni e per avere copia integrale del bando in parola rivolgersi all'Ufficio provveditorato e dei servizi tecnici della Camera di commercio di Gorizia (telefono 0481/384245).

Gorizia, 17 maggio 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Giuliano Bigoni

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Asta pubblica per la fornitura di un autobus attrezzato ad uso scuolabus per il potenziamento del servizio comunale del trasporto scolastico.

L'Amministrazione comunale intende affidare, previa asta pubblica con il metodo di cui agli articoli 73, lettera c) e 77 del R.D. n. 827/1924, l'incarico per la fornitura di un autobus attrezzato ad uso scuolabus per il potenziamento del servizio comunale ed il trasporto scolastico, per una spesa massima di lire 110.400.000, I.V.A. inclusa.

L'offerta dovrà pervenire a questo Comune, Ufficio protocollo in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, unitamente ai documenti richiesti nel bando integrale, entro le ore 13 del 20 giugno 2000, pena l'esclusione.

Cauzione provvisoria: lire 1.840.000.

Si procederà all'affidamento dell'appalto anche in caso sia pervenuta una sola offerta valida.

Informazioni, chiarimenti e copia del bando integrale potranno essere forniti dal Settore tecnico – Servizio presidio del territorio e patrimonio, dal lunedì al sabato - telefono 0431/898161-898162.

Grado, 16 maggio 2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO:
ing. Gianfranco Guzzon

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dell'attività di prestazione e assistenza domiciliare e sociale integrative dei servizi esistenti presso alcuni Comuni dell'ambito socio-assistenziale (Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo).

Il Comune di Tarcento, via Frangipane, n. 20 - c.a.p. 33017 - telefono: 0432/785622 - fax: 0432/791694:

1. In qualità di Ente gestore dell'ambito socio-assistenziale, intende appaltare a mezzo pubblico incanto attività di prestazione e assistenza domiciliare e sociale integrative dei servizi esistenti presso alcuni comuni dell'ambito socio-assistenziale (Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo).

2. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a mezzo asta pubblica con offerta in ribasso ai sensi dell'articolo

73, lettera c), R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed in base al criterio «qualità, competenza ed affidabilità».

3. Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo.

Importo a base d'asta: lire 274.040.000 - pari ad Euro 141.529,85 - (I.V.A. esclusa).

4. Termine di esecuzione dell'appalto: dal 15 giugno 2000 al 14 giugno 2001.

5. Copia del bando e del capitolato speciale d'appalto potranno essere richiesti all'Ufficio segreteria del Comune di Tarcento (verso il pagamento di lire 3.000 per diritti di fotocopie).

6. All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

A) Autocertificazione ai sensi della legge 127/1997 cui va allegato copia del documento valido di identità personale del sottoscrittore, in cui si dichiara:

   a) Il numero di iscrizione alla Camera di commercio e, per le sole cooperative sociali, il numero di iscrizione agli appositi registri presso la Prefettura e regionale previsto dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

   b) Che gli addetti che verranno assegnati al servizio domiciliare possiedano un attestato di qualifica di assistente domiciliare o che abbiano lavorato con la medesima qualifica per almeno due anni.

   c) Che gli addetti che verranno assegnati al servizio sociale possiedano il diploma universitario di assistente sociale.

   d) Eventuali condanne penali od eventuali procedimenti penali in corso.

B) Copia del capitolato speciale d'appalto sottoscritto in ogni facciata dall'offerente.

C) Cauzione provvisoria di lire 5.480.000 da costituirsi in numerario presso la Tesoreria comunale della Banca Antoniana Popolare Veneta - Filiale di Tarcento - ovvero a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Le offerte, redatte come da schema allegato al bando, in carta legale o resa legale, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere contenute in apposito plico sigillato riportante i dati dell'offerente e l'oggetto dell'appalto. Il plico contenente l'offerta ed i documenti richiesti dovranno essere a loro volta racchiusi in un unico plico riportante il mittente, il destinatario e l'oggetto dell'appalto. I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune di Tarcento, via Frangipane, n. 20 - Tarcento (Udine) entro le ore 12.00 del giorno 9 giugno 2000 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e solamente tramite il servizio postale statale.

L'apertura delle offerte, presieduta dal responsabile del procedimento contrattuale sarà pubblica e si terrà alle ore 9 del giorno 12 giugno 2000 presso la Sede municipale.

7. L'aggiudicazione avverrà in un unico incanto ed anche in presenza di una sola offerta.

8. Le spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario ammontano a circa lire 2.400.000.

11. Responsabile del procedimento contrattuale è la sig.ra a.s. Anna Mansutti.

Tarcento, 11 maggio 2000

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
a.s. Anna Mansutti

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dell'organizzazione dei centri socio-educativi estivi per minori residenti nei Comuni di Cassacco, Reana del Rojale e Tricesimo.

Il Comune di Tarcento, via Frangipane, n. 20 - c.a.p. 33017 - telefono: 0432/785622 - fax: 0432/791694:

1. In qualità di ente gestore dell'Ambito socio-assistenziale, intende appaltare a mezzo pubblico incanto l'organizzazione dei centri socio-educativi estivi per minori residenti nei comuni di Cassacco, Reana del Rojale e Tricesimo.

2. L'aggiudicazione avverrà a mezzo appalto/concorso secondo l'offerta economica più vantaggiosa (decreto legislativo n. 157/1995) da valutarsi in base agli elementi indicati dall'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto che fa parte integrante del presente bando.

3. Luogo di esecuzione: Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo e Cassacco.

4. Copia del bando e del capitolato speciale d'appalto potranno essere richiesti all'Ufficio segreteria del Comune di Tarcento (verso il pagamento di lire 2.000 per diritti di fotocopie).

5. All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

A) Autocertificazione ai sensi della legge 127/1997 cui va allegato copia del documento valido di identità personale del sottoscrittore, in cui si dichiara:

   a) Il numero di iscrizione alla Camera di commercio e, per le sole cooperative sociali, il numero di iscrizione agli appositi registri presso la Prefettura e regionale previsto dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

   b) Eventuali condanne penali od eventuali procedimenti penali in corso.

B) Copia del capitolato speciale d'appalto sottoscritto in ogni facciata dall'offerente.

C) Cauzione provvisoria di lire 1.565.400 da costituirsi in numerario presso la Tesoreria comunale della Banca Antoniana Popolare Veneta - Filiale di Tarcento - ovvero a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Le offerte economiche redatte come da schema allegato al bando in carta legale o resa legale, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere contenute in apposito plico sigillato riportante i dati dell'offerente e l'oggetto dell'appalto. Il progetto deve essere contenuto in un'ulteriore busta riportante il dati dell'offerente e l'oggetto dell'appalto. Il plico contenente l'offerta, il plico contenente il progetto ed i documenti richiesti dovranno essere a loro volta racchiusi in un unico plico riportante il mittente, il destinatario e l'oggetto dell'appalto. I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune di Tarcento, via Frangipane, n. 20 - Tarcento (Udine) entro le ore 12.00 del giorno 5 giugno 2000 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e solamente tramite il servizio postale statale.

L'apertura delle offerte avverrà con le seguenti modalità:

1) ore 9.00 del giorno 7 giugno 2000 seduta pubblica per l'esame della documentazione;

2) esaurito il punto 1), in seduta segreta, la Commissione procederà l'esame dei progetti ed all'attribuzione dei punteggi;

3) in orario e data che la Commissione comunicherà prima della seduta segreta si procederà alla valutazione, in seduta pubblica, dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed all'individuazione del miglior offerente che avrà totalizzato il punteggio più alto.

6. L'aggiudicazione avverrà in un unico incanto ed anche in presenza di una sola offerta.

7. Responsabile del procedimento contrattuale è la sig.ra a.s. Anna Mansutti.

Tarcento, 11 maggio 2000

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
a.s. Anna Mansutti

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione, controllo, ricarica ed adeguamento dotazioni antincendio in edifici ed automezzi di proprietà e/o pertinenza comunale. Modifica del bando e proroga dei termini.

A modifica del bando di gara del 19 aprile 2000 relativo all'affidamento, per il periodo di un anno, del servizio di manutenzione, controllo, ricarica ed adeguamento dotazioni antincendio in edifici ed automezzi di proprietà e/o pertinenza comunale, per l'importo a base di gara di lire 210.000.000 - euro 108.455,94, più I.V.A., si rende noto che gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione inclusi tra la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara medesima non sono più richiesti.

Ferme restando tutte le altre modalità e condizioni specificate nel bando di gara suddetto, il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato alle ore 12 del giorno 15 giugno 2000. La gara verrà espletata alle ore 10 del giorno 16 giugno 2000.

Eventuali offerte già pervenute potranno venir ritirate e riformate.

Trieste, 15 maggio 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS
Compartimento della Viabilità
per il Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE

Bando di gara mediante pubblico incanto per il progetto dei lavori di completamento ed adeguamento della variante di Tolmezzo lungo la direttrice per Villa Santina dal km. 15+000 al km. 16+450.

Ente appaltante: ANAS - Compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, via F. Severo, n. 52 (telefono 040/5602111 - fax 040/577225).

Termine per la presentazione dell'offerta: ore 12.00 del giorno 23 giugno 2000.

Questo Compartimento esperirà, a partire dalle ore 9.00 del giorno 27 giugno 2000, una gara a pubblico incanto per l'accollo dei seguenti lavori (Disposizione compartimentale n. 11123 dell'8 maggio 2000):

Gara n. 19/2000 - Strada statale n. 52 Carnica. Progetto dei lavori di completamento ed adeguamento della variante di Tolmezzo lungo la direttrice per Villa Santina dal km. 15+000 al km. 16+450.

Luogo di esecuzione: Comune di Villa Santina - Provincia di Udine.

Tempo utile: giorni 270.

Importo lordo: lire 1.220.054.252 (Euro 630.105,44) di cui lire 22.300.000 per oneri relativi al piano di sicurezza (non soggetti a ribasso ex articolo 31 legge 109/1994 e successive modifiche).

Cauzione provvisoria 2%: lire 24.401.085 (Euro 12.602,11).

Categoria prevalente: OG3 per importo di lire 955.444.252, Classifica II.

Ulteriore categoria diversa dalla prevalente: OS12 per l'importo di lire 264.610.000, Classifica I.

Le operazioni di gara verranno effettuate presso l'Ufficio Compartimentale sito in Trieste, via Fabio Severo, n. 52.

Nel giorno fissato per la gara verrà effettuato il sorteggio di cui all'articolo 10, comma 1-quater della legge n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 415/1998; l'apertura delle offerte economiche avverrà il giorno 19 luglio 2000 ore 9.00, sempre in seduta pubblica.

Sono ammesse a partecipare alla gara suddetta le Imprese italiane qualificate all'esecuzione di lavori pubblici, nonché le Imprese straniere con sede nell'ambito dell'Unione Europea, i consorzi e le associazioni temporanee ai sensi della vigente normativa.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta prezzi unitari secondo le modalità dell'articolo 21 della legge n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 415/1998.

Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo. Nel caso di più offerte uguali fra loro, si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell'articolo 77, comma 2 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Non saranno prese in considerazione offerte in aumento né alla pari.

Lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli altri allegati progettuali sono disponibili presso questo Compartimento, Ufficio Contratti, nelle giornate di martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 17.

Per partecipare alla gara, l'Impresa, dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale tramite raccomandata o posta celere, un plico sigillato con ceralacca e indirizzato all'ANAS - Compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, via Fabio Severo, n. 52 - 34127 Trieste, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 giugno 2000, contenente quanto segue:

1) OFFERTA, redatta sul modulo che verrà consegnato all'impresa, su carta legale del valore vigente al momento dell'appalto con la trascrizione dei prezzi offerti e il relativo importo totale, così in cifre come in lettere sottoscritta per esteso con firma leggibile dell'Imprenditore o dai legali rappresentanti della Società od Ente cooperativo o consorzio di cooperative.

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta (nella quale non devono essere inseriti altri documenti), la quale sarà controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca su tutti i lembi di chiusura. L'anzidetta busta deve essere racchiusa in un'altra nella quale saranno compresi le dichiarazioni ed i documenti richiesti a corredo dell'offerta stessa. Sul frontespizio di entrambe le buste deve essere indicato che trattasi di offerta per gara, specificandone l'oggetto, l'importo, il giorno e l'ora, nonché il nominativo dell'Impresa mittente.

L'offerta è vincolante per l'impresa che partecipa alla gara per 180 giorni dalla presentazione.

2) CAUZIONE provvisoria ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 415/1998, da presentare anche mediante Polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'impresa aggiudicataria, pari al 2% dell'ammontare dei lavori a base d'appalto. La cauzione deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; deve, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la propria operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo Compartimento.

La cauzione deve essere corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 30, comma 2 della legge n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 415/1998, qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria della gara.

3) DICHIARAZIONE in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa con la quale:

a) ATTESTI di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi - nel loro complesso - remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver, altresì, preso accurata visione dello schema di contratto accettando, quindi, implicitamente tutte le condizioni in esso contemplate, con particolare riferimento alle clausole relative ai termini di inizio e compimento dei lavori ed alle prove sui materiali.

b) DICHIARI che nel presentare l'offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e che l'offerta si intende formulata sull'importo a base d'appalto dedotti gli oneri per il piano di sicurezza, i quali non sono soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 109/1994 e successive modifiche.

c) ATTESTI i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

   In caso di ricorso a subappalto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis della legge n. 55/1990, è fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltato-

re, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

d) DICHIARI, sotto la propria responsabilità, di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti previste dal combinato disposto dell'articolo 29, comma 3 e dell'articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000.

e) DICHIARI di non partecipare alla gara con altre Imprese con le quali l'Impresa di cui è legale rappresentante si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autenticata; in luogo dell'autentica di firma, potrà essere prodotta copia di un documento di identità del sottoscrivente.

Ai fini dell'ammissione alla gara, inoltre, ciascuna impresa dovrà produrre:

4) DICHIARAZIONE, ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 34/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi):

a) cifra d'affari in lavori non inferiore a 1,75 volte l'importo a base di appalto;

b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 40% dell'importo da affidare;

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio; in alternativa, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata.

5) CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE del tipo o dei tipi di barriera stradale di cui allo schema di contratto, rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.

In mancanza della suddetta omologazione, l'impresa è obbligata, pena l'esclusione dalla gara, a presentare sia un esemplare (in originale o copia autenticata) della certificazione completa delle prove d'impatto dal vero (crash-tests) eseguita presso uno degli Istituti autorizzati alle prove (Circolare Ministero dei lavori pubblici n. 4622 del 15 ottobre 1996), che la dichiarazione, in originale, sottoscritta dal produttore, dalla quale si evince che, per quel tipo o quei tipi di barriera, è stata avanzata richiesta di omologazione al succitato Ispettorato generale. Tale dichiarazione può essere sostituita da copia autenticata della richiesta di omologazione.

Le prove d'impatto dal vero (crash-tests) di cui alla citata certificazione, dovranno corrispondere esattamente a quanto prescritto dai decreti del Ministro dei lavori pubblici del 15 ottobre 1996, del 3 giugno 1998 e dell'11 giugno 1999; la difformità anche di un solo elemento da quanto prescritto dalla citata normativa per le prove di omologazione comporterà l'esclusione dell'impresa dalla gara.

Risulteranno escluse dalla gara le Imprese che abbiano prodotto le prove dall'impatto dal vero (crash-tests) da cui risultino livelli di contenimento della barriere difformi da quanto previsto nel Capitolato di oneri e negli altri allegati progettuali, anche se superiori.

In caso di associazione temporanea di imprese, fermo restando l'obbligo per l'impresa mandataria di presentare l'intera documentazione sopra indicata, le imprese mandanti dovranno presentare le dichiarazioni di cui ai numeri 3), lettere d)-e), e 4), del presente bando; la documentazione di cui al punto 5) del bando dovrà essere prodotta dall'Impresa mandante o mandataria qualificata per la categoria OS12. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti nella misura indicata alla lettera b) della Circolare n. 182/400/93 dell'1 marzo 2000 del Ministero dei lavori pubblici. Dovrà, inoltre, essere presentato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, salva l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 5 della legge n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 415/1998. In tale caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

All'esito del già citato sorteggio di cui all'articolo 10, comma 1-quater della legge n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 415/1998, ai fini della verifica a campione del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 4) del presente bando, verrà richiesta a ciascuna delle imprese sorteggiate la documentazione di cui all'articolo 18 del D.P.R. n. 34/2000 (vedasi anche Circolare n. 182/400/93 dell'1 marzo 2000 del Ministero dei lavori pubblici). Tale documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla specifica richiesta di questa Stazione appaltante: in difetto, verranno applicate le previste sanzioni della esclusione dalla gara, della escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

Questo Compartimento, inoltre, si riserva di procedere anche alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei do-

cumenti richiesti, ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente bando.

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di questa stazione appaltante.

Questo Compartimento intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1-ter della legge n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 415/1998, ossia della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato, verrà interpellato il terzo classificato ed, in tal caso, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della gara, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Le imprese potranno ritirare i documenti presentati per la partecipazione alla gara presso l'Ufficio contratti di questo Compartimento, ovvero chiederne la restituzione allegando busta affrancata con indirizzo.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996, si informa che i dati di ciascuna impresa partecipante alla presente gara verranno utilizzati da questo Compartimento unicamente ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e nei limiti di legge.

Trieste, 18 maggio 2000

IL CAPO COMPARTIMENTO:
dott. ing. Fabrizio Russo

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
(Udine)

Modifiche di alcuni articoli dello Statuto comunale.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Aiello del Friuli è un ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

3. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento delle proprie attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

4. Il Comune rivendica per sé uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali nel rispetto e nella piena attuazione del principio di sussidiarietà, secondo il quale la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Articolo 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione ed la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane anche incentivandone l'uso da parte degli Organi istituzionali ed in particolare del Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento, nonchè dagli uffici comunali.

5. Il Comune promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica, di regolamentazione edilizia e di promozione culturale le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali anche nel loro contesto urbanistico ed ambientale.

6. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune si impegna a superare le discriminazioni esistenti fra i sessi, determinando con specifiche azioni positive, intese come le misure a beneficio delle sole donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di parità sociale.

7. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali.

8. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni na-

zionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e della biodiversità.

Articolo 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo nella sua applicazione.

2. Esso approva gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco in apposito documento.

Articolo 10

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

2. Il Consiglio si riunisce inoltre quanto il Sindaco lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiori a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal precedente articolo 9.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

6. Gli adempimenti previsti al 5º comma, in caso di assenza del Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco o dagli Assessori comunali in ordine di anzianità anagrafica. Nel caso che il Vice Sindaco e/o gli Assessori siano estranei al Consiglio, esso è presieduto dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 13

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7º della legge 25 marzo 1993, n. 81.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio comunale, mediante nota recapitata al Sindaco ed al Segretario comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Articolo 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisto dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

5. Il consigliere ha il dovere di intervenire alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fa parte. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive decade dal Consiglio o dalla Commissione. Il Consiglio comunale, prima di deliberare la decadenza, contesta l'addebito e assegna 10 giorni di tempo al consigliere per la formulazione di controdeduzioni. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine suddetto, il Consiglio delibera la decadenza definitivamente, qualora ritenga le controdeduzioni addotte non sufficientemente motivate.

Articolo 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri devono costituirsi in gruppi. La costituzione, l'organizzazione e l'entità minima di ciascun gruppo sono disciplinati dagli articoli 52 e seguenti del vigente regolamento del Consiglio comunale.

(Comma 2 abrogato).

Articolo 16

Uso della lingua friuliana

1. Il Consigliere comunale, nel corso dell'attività del Consiglio e delle commissioni, può esprimersi in lingua friulana nei modi di cui all'articolo 17 del vigente regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 19

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da tre Assessori.

2. Può essere membro della Giunta un cittadino non facente parte del Consiglio avente requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. L'Assessore non consigliere partecipa alle sedute consigliari con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Articolo 21

Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge o da regolamenti al Consiglio, al Sindaco, al Segretario/Direttore generale ed ai responsabili dei servizi.

3. Opera scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, con l'osservanza degli indirizzi dati al Consiglio. In particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) individua i professionisti, legali e tecnici, a cui conferire incarichi professionali intuitu personae;

c) eroga i contributi economici;

d) approva il piano delle risorse e degli obiettivi;

e) approva i progetti preliminari, definitivi, esecutivi e le relative perizie di variante e suppletive;

f) definisce l'attività culturale annuale con indizione di programmi, spese, tempi e modalità;

g) approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

h) approva lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale corredati dalla relazione previsionale e programmatica.

Articolo 22

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto. Se il numero dei componenti è dispari, il numero legale è dato da quel numero che moltiplicato per due supera di una unità il numero dei componenti assegnati.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta segreta».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal consigliere anziano; quelli della Giunta, dal Presidente, dal Segretario e da un Assessore.

Articolo 24

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza del Comune;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;

c) nomina i componenti della Giunta ai sensi dell'articolo 18, 1° comma dello Statuto;

d) può revocare uno o entrambi gli Assessori, con proprio atto formale, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

e) coordina l'attività dei singoli assessori e vigila su di essa;

f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

g) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

h) ha facoltà di delega;

i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonchè dallo statuto e dai regolamenti comunali;

l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta comunale;

m) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

n) convoca i comizi per i referendum consultivi;

o) adotta ordinanze ordinarie;

p) rilascia le autorizzazioni e le concessioni riservate dalla legge alla sua competenza.

(Stralciate le lettera q) r) s) t) - la lettera u) diventa q) - la lettera v) diventa r);)

q) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

r) fa pervenire al Segretario comunale il proprio atto di dimissioni;

s) nomina e revoca il Segretario comunale secondo le vigenti disposizioni di legge;

t) conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore generale;

u) stipula contratti di lavoro speciali al di fuori della pianta organica secondo le modalità del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 27

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che, nominato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 18, 1º comma dello Statuto, riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni sindacali in caso di assenza od impedimento del Sindaco medesimo.

2. Tale delega deve essere espressamente formalizzata nell'atto di nomina e comunicata al Consiglio nei modi previsti dal presente statuto.

3. In caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco le funzioni vicarie del Sindaco sono assunte da un altro Assessore secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

Articolo 28

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività ai fini del perseguimento degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo.

2. Al Segretario comunale compete in particolare di:

a) curare l'istruttoria delle deliberazioni sottoposte alla Giunta ed al Consiglio;

b) partecipare alle riunioni della Giunta e del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione;

c) esprimere, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, pareri di conformità alle leggi quando gli siano richiesti dagli organi di governo del Comune in ordine ad iniziative ed a singoli atti riguardanti le competenze istituzionali degli stessi e svolgere compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente;

d) adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli disciplinari nei confronti del personale dipendente, salvo le sanzioni della censura orale e scritta riservate ai Responsabili di Servizio;

e) a sostituire i Responsabili dei Servizi, in caso di loro assenza o impedimento nell'adozione dei provvedimenti di competenza di ciascuno di essi;

f) ad adottare provvedimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi, qualora non assunti da questi ultimi nei termini, senza giustificato motivo, previa contestazione scritta. In tal caso ha successivamente l'obbligo di iniziare il procedimento disciplinare nei confronti del Responsabile del Servizio;

g) a svolgere le funzioni di Responsabile di Servizio in materia di personale e pertanto a compiere tutti gli atti di gestione necessari (autorizzare missioni, lavoro straordinario, ferie e permessi, stipulare i contratti individuali di lavoro, presiedere le commissioni concorso, partecipare agli incontri sindacali).

3. Il Segretario comunale, nell'ipotesi che gli siano conferite con formale provvedimento del Sindaco le funzioni di Direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge 127/1997 oltre a svolgere le funzioni di cui al sub punto 2), provvede:

a) a dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

b) a sovrintendere e coordinare tutti i responsabili dei servizi;

c) a presiedere il nucleo di valutazione interno.

4. Per l'assolvimento di tali funzioni, adotta gli atti di gestione che assumono le forme di «determinazione».

5. Resta ferma la facoltà del Sindaco conferire al Segretario/Direttore ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del Capo dell'Amministrazione e con esclusione di quelle a rilevanza politica.

Articolo 29

Direttore generale

1. Qualora le funzioni di Direttore generale non vengano affidate al Segretario comunale, l'Ente può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni le cui popolazioni assommate devono essere pari ad almeno 15.000 abitanti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i criteri per la nomina del Direttore generale sono stabiliti in sede di convenzione così come in essa sono individuate procedure e competenze per la nomina.

3. La competenza a deliberare la convenzione spetta al Consiglio comunale.

Articolo 30

Attribuzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovraintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati.

4. In particolare, il Direttore generale predispone la proposta di piano delle risorse e degli obiettivi sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale.

(Gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 originari sono abrogati).

CAPO II

UFFICI

Articolo 31

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 32

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 33

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario, al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli

obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 34

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario comunale o il Direttore se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonchè la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Articolo 35

Prestazioni lavorative al di fuori della dotazione organica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, per le coperture di posti di alta specializzazione o di responsabili dei servizi, nonchè le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, stabilendone la durata, che non potrà in nessun caso essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 40

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, nominati, con atto formale, del Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, debbono essere estranei a quest'ultimo e comunque possedere requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede l'adozione di tutti gli atti previsti dal regolamento.

Articolo 49

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.

2. Il Comune può prevedere, attraverso l'istituto della convenzione, anche la costituzione di uffici in comune con altri Enti locali operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo.

3. È altresì possibile, nell'ambito dell'istituto della convenzione, la delega di funzioni da parte degli Enti locali partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e con conto degli enti deleganti.

Articolo 50

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quanto si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 51

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, favorisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO

Articolo 56

Libere forme associative e volontariato

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, che perseguano finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero.

2. È assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di pubblico interesse.

3. Il Comune usufruisce per l'espletamento ed il miglioramento dei servizi socio assistenziali di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile. Le modalità di gestione degli obiettori di coscienza sono disciplinate da apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 59

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 60

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente può, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, salvo in ogni caso il rispetto delle norme legislative e regolamentari sulla disciplina della privacy.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 65

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

3. Come norma transitoria ed in sede di prima applicazione del presente statuto, gli Assessori, in caso di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

IL SINDACO: dott. Enio Decorte

(Modifiche approvate con deliberazione consiliare n. 12 del 29 febbraio 2000 ravvisata legittima e annullata parzialmente con decreto CO.RE.CO. di Udine del 27 aprile 2000 al n. 23895/2000 di prot. e n. 2141 di Reg. C.C.C.).

COMUNE DI CARLINO
(Udine)

Regolamento comunale del Servizio di notificazione.

Sommario

Articolo 1
Riferimenti normativi

Il Servizio comunale di notificazione è espletato con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, della legge 890/1982 in quanto compatibile e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e delle norme del presente regolamento.

Articolo 2
Responsabili del Servizio

Sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario comunale o suo delegato, il Servizio di notificazione è svolto da uno o più dipendenti comunali, in possesso di qualifica non inferiore alla 4ª.

Il Servizio di notificazione è attribuito al personale di cui al comma 1° con provvedimento sindacale.

Per particolari e temporanee esigenze il Servizio di notificazione potrà essere attribuito, previa adozione di motivato provvedimento sindacale ad altro personale del Comune anche non di ruolo.

Articolo 3
Oggetto delle notifiche

Fatti salvi i casi in cui sono prescritte particolari formalità, l'incaricato del Servizio di notificazione provvede alla notificazione di tutti gli atti del Comune con le modalità di cui agli articoli successivi ed entro i limiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 4
Modalità di svolgimento del Servizio

La notificazione degli avvisi e degli altri atti del Comune, che per legge devono essere notificati, deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo posta direttamente dal responsabile del servizio a cui è attribuito il correlato procedimento amministrativo.

La notificazione nell'ambito del territorio comunale può essere svolta in forma «personale», allorquando, in relazione alla natura dell'atto o a sopravvenute espresse esigenze, non sia opportuno procedervi con le modalità di cui al primo comma.

Articolo 5
Notifiche fuori del territorio comunale

Al di fuori del territorio comunale la notificazione degli avvisi e gli altri atti adottati dall'Ente è eseguita a mezzo del servizio postale con le modalità richiamate al primo comma dell'articolo 4.

Articolo 6
Notifica di atti di irrogazione di sanzioni

La notificazione degli avvisi e degli altri atti del Comune che comportano l'irrogazione di sanzioni viene eseguita a spese del destinatario.

Articolo 7
Richiami normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolato si richiamano le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili al Servizio in oggetto.

Articolo 8
Disposizioni finali

Il presente regolamento, dopo l'approvazione dell'organo di controllo, sarà ripubblicato per ulteriori 15 giorni ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo.

Lo stesso sarà comunicato ad Enti ed Uffici interessati attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Carlino, 15 maggio 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 17 aprile 2000, dichiarata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta n. 20 dell'8 maggio 2000, al n. 25707 di prot.).

COMUNE DI CASSACCO
(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato d'iniziativa privata denominato «Zorino - Valvason» in località Raspano.

IL SINDACO

RENDE NOTO

– Che con deliberazione consiliare n. 34 del 27 aprile 2000, esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Zorino - Valvason» in località Raspano.

– Che successivamente alla presente pubblicazione di avvenuta adozione del Piano regolatore particolareggiato d'iniziativa privata denominato «Zorino - Valvason» in località Raspano, sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991.

– Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Cassacco, 9 maggio 2000

IL SINDACO: dott. Giorgio Baiutti

COMUNE DI MAJANO
(Udine)

Avviso di esecutività della variante n. 16 al Piano particolareggiato di Casasola.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 22 febbraio 2000, n. 23, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adottata la variante n. 16 al Piano particolareggiato di Casasola;

VISTO l'avviso con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in premessa a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 20 aprile 2000, n. 38, esecutiva, con la quale si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 14 al Piano particolareggiato di Casasola;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 16 al Piano particolareggiato di Casasola è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, 11 maggio 2000

IL SINDACO: Adriano Piuzzi

COMUNE DI PORPETTO
(Udine)

Modifica di alcuni articoli dello Statuto comunale.

Si rende noto che con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 29 febbraio 2000, resa esecutiva dal CO.RE.CO di Udine nella seduta del 27 aprile 2000, al n. 23660/2000 di protocollo e n. 2145 di Reg. C.R.C. sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto comunale.

Art. 2

Finalità

Aggiungere alla fine del comma 2:

«Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico anche attraverso, secondo il principio di sussidiarietà, le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali».

Art. 18

Composizione

Modificare il comma 1 nel seguente modo:

«La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro assessori. L'eventuale modificazione, dovuta all'aumento della popolazione, farà riferimento all'articolo 23 della legge 81/1993.».

Inserimerito del seguente articolo:

«Art. 62 bis

Commissioni consultive

La Giunta comunale può istituire commissioni comunali a carattere consultivo allo scopo di elaborare proposte e coordinare interventi nei settori di specifica competenza. Le commissioni hanno in particolare lo scopo di:

a) individuare le proposte e iniziative a sostegno delle problematiche specifiche per riqualificare, potenziare, sviluppare e studiare le possibili azioni positive nel settore di competenza;

b) promuovere la realizzazione di iniziative collettive d'interesse generale e pubbliche anche in collaborazione con le organizzazioni produttive, di categoria, di volontariato, culturali e sportive;
c) concorrere ad iniziative e manifestazioni qualificanti l'immagine del paese;
d) concorrere all'elaborazione di proposte in occasione dell'approvazione di atti di pianificazione e programmazione;
e) esprimere parere consultivo, su richiesta dell'amministrazione, su specifiche iniziative che questa intenda sottoporre.

L'istituzione della commissione compete alla Giunta la quale ne fisserà le competenze, le attribuzioni, la durata e la decadenza. Le commissioni sono nominate con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta comunale. È garantita, in seno alle commissioni, la rappresentanza della minoranza consiliare.».

IL SINDACO: prof.ssa Cecilia Schiff

COMUNE DI PRADAMANO
(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE
CARATTERISTICHE DEL COMUNE

PARTE PRIMA

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO II - UFFICI

CAPO III - SERVIZI

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Articolo 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Pradamano è Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Pradamano è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita funzioni proprie, o conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarità. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 2

Popolazione e territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Pradamano, Lovaria e dai Casali di Cerneglons Vecchio, annessi nel 1960 e storicamente riconosciuti dalla comunità.

2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e si estende per Kmq 16,31. Di natura prevalentemente pianeggiante, confina con i Comuni di Udine, Pavia di Udine, Buttrio, Remanzacco e Premariacco. Il territorio di Pradamano è attraversato, oltre che dai torrenti Torre e Malina, da canali quali quelli di S. Maria e di Trivignano, nonchè dal Roiello di Pradamano.

3. Il Palazzo Civico è ubicato a Pradamano che è il Capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle località o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

6. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Articolo 3

Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Articolo 4

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Pradamano ed ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con D.P.R. di data 8 maggio 1968.

2. Lo Stemma raffigura uno scudo sannitico di colore rosso con in centro una fascia d'argento che divide lo scudo in due metà: nella parte superiore sono raffigurate tre spighe fruttate e fogliate in oro, in quella inferiore, al centro, vi è raffigurato un monte verde. Simbolicamente, lo stemma con la fascia d'argento rappresenta il complesso delle strade di collegamento con i centri viciniori, il monte l'altimetria, il verde la fertilità della terra, le tre spighe di grano simboleggiano la fecondità del complesso agricolo.

Articolo 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo.

Articolo 6

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica, di regolamentazione edilizia e di promozione culturale le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, anche nel loro contesto urbanistico ed ambientale.

2. Il Comune incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sarà disciplinato da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti.

Articolo 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Articolo 9

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.

Articolo 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e di ordinazione, complementarietà e di sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

PARTE PRIMA

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 11

Organi elettivi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale e il Sindaco.

Articolo 12

Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica 5 anni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, sino all'elezione del nuovo.

4. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

5. Nella stessa seduta il Consiglio comunale prende atto della composizione della Giunta, nominata dal Sindaco, compreso il Vice-Sindaco.

6. Entro 120 giorni decorrenti dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

7. Le linee programmatiche dovranno essere depositate a disposizione dei consiglieri almeno 15 giorni prima della seduta di trattazione. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti scritti.

8. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, ed in uno con gli adempimenti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 77/1995, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.

9. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale.

Articolo 13

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b) , numero 2) , della legge 142/1990.

Articolo 14

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'articolo 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio gliela contesta ed attiva la procedura di cui all'articolo 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutivamente, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell' avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare l' avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella documentazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza.

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Articolo 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione che non costituiscano mero atto di indirizzo, è subordinato al rispetto del «giusto procedimento» che comporta l' acquisizione preventiva del parere di regolarità tecnica e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzioni di entrata, di regolarità contabile.

3. Ai sensi del presente Statuto, s'intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio comunale.

6. Le indennità spettanti ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

7. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente.

8. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi. Ogni gruppo provvede alla nomina del Capogruppo, secondo quanto previsto dal Regolamento, dandone comunicazione scritta al Segretario comunale.

9. Il Regolamento disciplina il funzionamento dei Gruppi consiliari.

Articolo 16

Astensioni

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L' obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifico interessi dell' amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado.

Articolo 17

Divieto di incarichi e consulenze (legge 81/1993)

1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco, nonchè agli Assessori e ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Articolo 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire delle Commissioni permanenti, temporanee e speciali nel proprio seno, al fine di agevolare i lavori consiliari.

2. Il Regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio della proporzionalità.

3. Tutte le Commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un rappresentante delle opposizioni.

Articolo 19

Convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

3. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta al protocollo la richiesta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 22.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal Regolamento di cui al successivo articolo 20.

Articolo 20

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento del proprio funzionamento.

Articolo 21

Scioglimento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 22

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e sta-

tale. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

2. Il Consiglio ha competenza, a titolo esemplificativo, relativamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Articolo 23

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Articolo 24

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, di cui uno può essere nominato al di fuori del Consiglio e che sia in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. L'Assessore non Consigliere partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 25

Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco, favorendo la presenza di ambo i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Gli Assessori competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.

4. Il Sindaco si fa rilasciare dall'Assessore esterno, prima della nomina, l'attestazione dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Articolo 26

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore presentate al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa,

provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 27

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- responsabili di servizi;
- Consiglieri comunali;
- esperti e consulenti esterni.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Articolo 28

Competenza della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei responsabili di servizio, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 29

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

5. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto. Non è immediatamente rieleggibile, se ha già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

Articolo 30

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1, legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Articolo 31

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco quale organo di amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune. È responsabile dell'amministrazione del Comune. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

c) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;

e) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare;

f) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;

g) può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza, funzioni di indirizzo e di controllo; può altresì delegare la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie. Del con-

ferimento delle deleghe è data comunicazione al Consiglio;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) adotta ordinanze ordinarie ove non di competenza dei responsabili di servizio;

j) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

k) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi appartenenti al Comune e società partecipate, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna e gli incarichi dirigenziali;

m) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

n) impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

o) provvede alla nomina, alla designazione e revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

p) determina, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, servizi ed esercizi comunali in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

q) assegna, sentita la Giunta comunale, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

r) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario comunale o ai responsabili di servizio;

s) presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 12.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge e può avocare a sè, annullare o rettificare atti di competenza dei funzionari delegati, nonchè emanare direttive ed affidare incarichi.

3. Il Sindaco esercita potere di surrogazone rispetto agli atti di competenza comunale emanati da funzionari, al fine di sopperire alle esigenze connesse a casi di necessità ed urgenza da indicare in ogni provvedimento adottato.

4. Il Sindaco può conferire le funzioni di direttore generale del Comune al Segretario comunale.

Articolo 32

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi regolamentari generali e comunali.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti in matteria di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di eliminare pericoli e minacce che possano incidere sull'incolumità dei cittadini.

Articolo 33

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco quale organo di vigilanza:

a) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le società per azioni partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

d) collabora con il Revisore del Conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

e) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ai sensi dell'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Articolo 34

Attribuzioni di organizzazione

1. Al Sindaco competono le seguenti attribuzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede;

b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

d) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore;

e) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 35

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riserva-

no alla sua competenza, nonché funzioni di indirizzo e di controllo; può altresì delegare la firma di atti, specificamente indicati nell' atto di delega, anche per categorie.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ad ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Articolo 36

Attribuzioni Statali

1. Il Sindaco quale ufficiale di Governo:

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di P.S.;

b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 38, 1° comma della legge n. 142/1990;

c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) emana atti e provvedimenti, sentita la Giunta, in materia di circolazione stradale.

Articolo 37

Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento. Nel caso in cui il Vice-Sindaco non sia Consigliere comunale, le sedute di Consiglio sono presiedute dall'altro Assessore.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro Assessore.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice-Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco, salvo quanto previsto al comma 1°.

Articolo 38

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non ne comporta le dimissioni.

2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale che, comunque, restano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, depositata presso la segreteria che provvede alla notifica al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

5. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento immediato del Consiglio comunale e la nomina di un commissario.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 39

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, questi è funzionario pubblico ed il suo «status» giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51 bis della legge 142/1990, inserito dall'articolo 6, comma 10 della legge 127/1997.

5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed attii unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 51 bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposto, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, il corrispettivo stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto.

CAPO II
UFFICI

Articolo 40
Dotazione organica e organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge 142/1990, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. La struttura organizzativa dell'ente è articolata in aree funzionali, comprendenti ciascuna un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi, per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie, demandate ad un unico responsabile.

3. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo apposito regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, e individuando la dotazione organica nonchè i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.

4. Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti e per programmi e non più solo per atti o per adempimenti;

b) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Articolo 41
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 42
Responsabili degli uffici

1. Viene definito responsabile dell'ufficio il dipendente, nominato dal Sindaco, che sia apicale di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.

2. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Articolo 43
Collaborazione esterna

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:

- la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto;
- la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

CAPO III
SERVIZI

Articolo 44
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministra-

tiva ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere, sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Articolo 45

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico-civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di consorzio o società a capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Articolo 46

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Articolo 47

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Articolo 48

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto ed in conformità alle norme di contabilità pubblica.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quelli degli uffici dell'Ente.

Articolo 49

Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità dell'articolo 6 quinquies del decreto legislativo 12 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza, secondo le norme di contabilità pubblica. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE SECONDA
FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 50
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 51
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Articolo 52
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile del servizio finanziario cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Della esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio è responsabile il Responsabile del Servizio economico-finanziario.

2. I beni patrimoniali comunali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale nei limiti di quanto previsto dall'articolo 32.2, lettera m) della legge 142/1990.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. La Giunta comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva la competenza consiliare di cui all'articolo 32.2, lettera m) della legge 142/1990.

Articolo 53
Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi, ed interventi.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Articolo 54
Contabilità comunale:
il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè la relazione del revisore di cui all'articolo 56 del presente Statuto.

Articolo 55

Attività Contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

Articolo 56

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare, del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3) il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Articolo 57

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali o da norme pattizie.

PARTE TERZA

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 58

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Articolo 59

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 60

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Articolo 61

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti

per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala, avvalendosi delle forme organizzative per i servizi stessi, come previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 60, deve prevedere l'obbligo di pubblicizzazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 62

Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 63

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su argomenti di grande rilevanza e di interesse generale.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Articolo 64

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 241/1990.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Articolo 65

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da motivate esigenze di carattere straordinario, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimenti finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenirvi.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

Articolo 66

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Articolo 67

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma col-

lettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 66 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

Articolo 68

Proposte

1. Numero 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Articolo 69

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I referendum possono essere indetti solo dopo che siano state esperite senza successo o le istanze o le petizioni o le proposte, secondo le modalità previste negli articoli precedenti.

4. Soggetto promotore del referendum può essere il 25% del corpo elettorale.

5. Il Consiglio comunale fissa, nel Regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Articolo 70

Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 71

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 74, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Articolo 72

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

Articolo 73

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno

i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti e possono essere sentiti sulle materie oggetto di attività comunali o per interventi mirati a porzioni di territorio comunale.

2. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi non istituzionali, può avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni nonchè dei soggetti previsti dall'articolo 71.

Articolo 74

Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento comunale, adottato in base all'articolo 12 della legge 241/1990.

Articolo 75

Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Articolo 76

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 77

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. L'Ente cura la pubblicazione periodica di idoneo bollettino di informazione sull'attività dell'Amministrazione.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Articolo 78

Istituzione

1. A garanzia della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è previsto l'Ufficio del Difensore civico comunale.

Articolo 79

Nomina

1. Il Difensore civico viene nominato dal Consiglio comunale con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 80

Requisiti ed incompatibilità

1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consiglieri comunali che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e che offrono garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. L'Ufficio del Difensore civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di Istituto all'interno degli enti statali, regionali, provinciali e comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolante e collegata agli enti sopramenzionati.

Articolo 81

Durata in carica, decadenza e revoca

1. La durata in carica del Difensore civico coincide con la durata in carica del Consiglio comunale e può essere rieletto per una sola volta.

2. Può essere revocato per:

a) perdita dei requisiti;

b) verificarsi di una causa di incompatibilità;

c) per comprovati gravi motivi di inefficienza.

Articolo 82

Sede, dotazione organica, indennità

1. Il Difensore civico ha sede nella casa comunale. Spetterà alla Giunta comunale, di concerto con il Difensore civico, determinare le risorse finanziarie, il personale organico, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento delle attività, mentre spetterà al Consiglio comunale la determinazione dell'organico del personale.

2. Parimenti, la Giunta comunale determinerà annualmente l'indennità di carica da corrispondere al Difensore civico che, comunque, non può mai essere superiore al 50% di quella percepita dagli Assessori.

Articolo 83

Funzioni

1. Spetta al Difensore civico curare su richiesta dei cittadini, enti, associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.

2. D'ufficio può intervenire qualora si accerti abusi, disfunzioni, disorganizzazione, carenze o ritardi nei procedimenti amministrativi comunali.

Articolo 84

Prerogative e mezzi

1. Il Difensore Civico, nell'espletamento delle sue funzioni, può accedere agli uffici ed archivi comunali, prendendone visione, chiedendo copie di atti e assumendo ogni notizia utile connessa alla questione trattata, rimanendo comunque vincolato al segreto d'ufficio.

Articolo 85

Modalità e procedure di interventi

1. Saranno determinate da Regolamento attuativo le modalità e le procedure di intervento e di azione di Difensore civico.

Articolo 86

Valore giuridico del parere del Difensore civico

1. Il parere con cui si conclude l'azione del Difensore civico in rapporto ad ogni questione trattata non è vincolante per l'Amministrazione comunale, ma si richiederà una esplicita motivazione nel caso in cui quanto richiesto o sollecitato dal Difensore civico venga disatteso.

Articolo 87

Rapporti con gli Organi comunali e con i cittadini

1. Il Regolamento disciplinerà i rapporti con gli organi del Comune e le dirette comunicazioni sulla attività svolta dal Difensore civico ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 88

Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, contiene le norme fondamentali dello ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro trenta giorni dalla data di acquisita esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Articolo 89

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, ai responsabili di servizio ed ai cittadini.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione e divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 90

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nello Statuto stesso ed in altre leggi, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 91

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1) debbono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 e 2 bis dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Articolo 92

Norme transitorie e finali

1. L'entrata in vigore di nuove leggi recanti principi inderogabile per l'autonomia normativa del Comune abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adeguerà il presente statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

(Approvato con deliberazioni del consiglio comunale n. 58 dell'8 novembre 1999 e n. 7 del 25 gennaio 2000, dichiarate legittime dal CO.RE.CO. nella seduta del 21 febbraio 2000 al n. 21872/0022004 di prot.).

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

(Udine)

Avviso di approvazione dello Statuto comunale.

IL SINDACO

Rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 di data 28 febbraio 2000, resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 3 aprile 2000 al n. 24094/2000 di prot., è stato approvato lo Statuto comunale.

Copia dello stesso sarà depositata presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Rive d'Arcano, 9 maggio 2000

IL SINDACO: dott. Enzo D'Angelo

COMUNE DI RIVIGNANO

(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata della «zona A di Sella».

IL SINDACO

del Comune di Rivignano ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

RENDE NOTO

– che con deliberazione consiliare n. 35 del 20 aprile 2000, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata della «zona A di Sella» presentato dalla ditta C.A.M. Gesti Service S.a.s. di Mauro Lorenzo & C.;

– che il P.R.P.C. di cui trattasi, completo di tutti i suoi elaborati e della deliberazione consiliare, è depositato presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, da lunedì a sabato nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 5 giugno 2000;

– che entro il suddetto termine, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio di protocollo del Comune. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente;

– in luogo dell'inserzione su almeno un quotidiano locale, e durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Dalla Residenza Municipale, 12 maggio 2000

IL SINDACO: Paolo Battistutta

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Corte d'Agostini».

IL SINDACO

del Comune di Rivignano ai sensi e per gli effetti del 2º e 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

RENDE NOTO

– che con deliberazione consiliare n. 36 del 20 aprile 2000, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Corte d'Agostini»;

– che il P.R.P.C. di cui trattasi, completo di tutti i suoi elaborati e della deliberazione consiliare, è depositato presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, da lunedì a sabato nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 5 giugno 2000;

– che entro il suddetto termine, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio di protocollo del Comune. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente;

– in luogo dell'inserzione su almeno un quotidiano locale, e durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Dalla Residenza Municipale, 12 maggio 2000

IL SINDACO: Paolo Battistutta

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al P.R.P.C. della zona artigianale Sottoviotta.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, II comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 26 dell'11 aprile 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. della zona artigianale Sottoviotta, che gli atti costituenti la stessa sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di cui sopra.

San Daniele del Friuli, 22 maggio 2000

IL SINDACO: prof. Paolo Menis

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «La Piazzetta».

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
E ALL'EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28 febbraio 2000, divenuta esecutiva in data 22 marzo 2000 per fine pubblicazione ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 49/1991, è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «La Piazzetta».

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

San Giovanni al Natisone, lì 5 maggio 2000

L'ASSESSORE DELEGATO: Ivo Marco Urizzi

COMUNE DI VENZONE
(Udine)

Avviso di avvenuta esecutività della variante n. 3

al Piano particolareggiato di ricostruzione di Venzone centro storico.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 58 del 5 giugno 1997, esecutiva, con la quale veniva adottata la variante n. 3 al Piano particolareggiato di ricostruzione di Venzone centro storico;

VISTO l'avviso sindacale con il quale si informava la popolazione del deposito della variante in argomento presso la Segreteria comunale a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 26 maggio 1998, esecutiva, con la quale il Comune si è pronunciato sulle opposizioni ed osservazioni;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 3 al Piano particolareggiato di ricostruzione di Venzone centro storico, è divenuta esecutiva a tutti gli effetti della surrichiamata legge.

Dalla Residenza Municipale, 15 maggio 2000

IL SINDACO: Amedeo Pascolo

Avviso di avvenuta esecutività della variante n. 3 al Piano particolareggiato di ricostruzione di Pioverno.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 92 del 24 settembre 1997, esecutiva, con la quale veniva adottata la varante n. 3 al Piano particolareggiato di ricostruzione di Pioverno;

VISTO l'avviso sindacale con il quale si informava la popolazione del deposito della variante in argomento presso la Segreteria comunale a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 26 maggio 1998, esecutiva, con la quale il Comune si è pronunciato sulle opposizioni ed osservazioni;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 3 al Piano particolareggiato di ricostruzione di Pioverno, è divenuta esecutiva a tutti gli effetti della surrichiamata legge.

Dalla Residenza Municipale, 15 maggio 2000

IL SINDACO: Amedeo Pascolo

Avviso di avvenuta esecutività della variante n. 3 al Piano particolareggiato di ricostruzione di borgo Sottomonte.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 87 del 29 dicembre 1999, esecutiva, con la quale veniva adottata la variante n. 3 al Piano particolareggiato di ricostruzione di Borgo Sottomonte;

VISTO l'avviso sindacale con il quale si informava la popolazione del deposito della variante in argomento presso la Segreteria comunale a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 10 aprile 2000, esecutiva, con la quale il Comune si è pronunciato sulle opposizioni ed osservazioni;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 3 al Piano particolareggiato di ricostruzione di borgo Sottomonte, è divenuto esecutiva a tutti gli effetti della surrichiamata legge.

Dalla Residenza Municipale, 15 maggio 2000

IL SINDACO: Amedeo Pascolo

COMUNITÀ MONTANA DEL COLLIO

CORMÒNS (Gorizia)

Avviso di deposito del III Piano pluriennale di sviluppo eonomico e sociale del territorio della Comunità montana del Collio (1999-2003).

VISTA la deliberazione dell'Assemblea generale n. 2 del 18 aprile 2000, ai sensi e agli effetti dell'articolo 17 della legge regionale n. 29/1973 e successive modifiche ed integrazioni

SI AVVISA

che presso gli Uffici della Comunità montana del Collio, in via N. Sauro, 6 a Cormòns (Gorizia) e presso i Comuni di Dolegna del Collio, Cormòns, Capriva del

Friuli, Mossa, San Lorenzo Isontino, San Floriano del Collio e Gorizia è depositato a libera visione del pubblico per il periodo dal 31 maggio 2000 al 30 giugno 2000 l'aggiornamento del III Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del territorio della Comunità montana del Collio (1999-2003).

Chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni alla Comunità montana del Collio, in carta legale, entro i trenta giorni successivi e cioè entro il 30 luglio 2000.

Cormòns, 12 maggio 2000

IL PRESIDENTE: Adriano Corsi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 «BASSA FRIULANA»
PALMANOVA (Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente biologo.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente delle politiche del personale n. 406 del 27 aprile 2000 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente biologo.

- Ruolo: sanitario
- profilo professionale: biologo
- posizione funzionale: dirigente biologo.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul Supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di laurea in scienze biologiche;

b) specializzazione nella disciplina di microbiologia e virologia;

c) iscrizione all'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 del D.P.R. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto soprarichiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2º livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

Prove d'esame

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità

di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente responsabile della Struttura Operativa politiche del personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente responsabile della Struttura Operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.
   - l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;
   - il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documenti da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15 aprile 1968, n. 15 e dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779.

I candidati di cui al 2º comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato, ovvero possono avvalersi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende Ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 43.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta

b) 30 punti per la prova pratica

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10

b) titoli accademici e di studio: 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 483/1997.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 2 della legge 15/1968, è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Azienda, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dall'articolo 26 della citata legge n. 15/1968 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare anche a campione quanto certificato.

Il candidato dovrà prestare particolare attenzione che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- Versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banco Ambrosiano Veneto - Borgo Cividale, n. 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - fraz. Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio Protocollo generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.30 - ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente responsabile della Struttura Operativa politiche del personale.

8 - Esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile della Struttura Operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9 - Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

10 - Convocazione candidati.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente responsabile della Struttura Operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per i servizi sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13 - Costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione del C.C.N.L.

Da tale data per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti. Dalla stessa data sono disapplicati l'articolo 18 del D.M. 30 gennaio 1982 e l'articolo 18, comma 1 punto f) del decreto legislativo 502/1992 ed in quanto applicabile, il D.P.C.M. del 21 aprile 1994, n. 439, per la parte afferente ai provvedimenti di nomina.

14 - Decadenza della nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

15 - Periodo di prova.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18 - Norme di salvaguardia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Operativa politiche del personale - Ufficio Concorsi - (tel. 0432/921453) - via Natisone - fraz. Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE
DEL PERSONALE: dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'
Azienda per i servizi sanitari
n. 5 «Bassa Friulana»
Via Natisone - 33057 Palmanova

..l.. sottoscritt... ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami, a n. ...... posti di ....
bandito il .... n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

– di essere nat... a .... il .... ;

– di risiedere a ...., via ...., n. .... ;

- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): . . . . conseguito il . . . . presso (Università) . . . . ;
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . presso (Università) . . . . ;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritt.... all'albo professionale di . . . . ;
  - specializzazione nella disciplina di . . . . ;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (per i soli candidati maschi): . . . . ;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . ;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  sig. . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . . .

  telefono n. . . . .

  cap. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data, ...

(firma autografa non autenticata)

. . . .

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO C.R.O.

AVIANO (Pordenone)

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Con determinazione dirigenziale n. 145/P del 10 maggio 2000 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di operatore tecnico addetto all'assistenza, graduatoria che viene di seguito riportata:

1) sig.a Annalisa Lugli
nata il 4 aprile 1969 con punti 55,800

2) sig.a Rosanna Battel
nata il 24 luglio 1964 con punti 53,800

3) sig.a Isabella Sgrò
nata il 24 ottobre 1971 con punti 52,200

Aviano, 12 maggio 2000

per delega del COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Franco Cadelli

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente biologo (ex I livello) della divisione di oncologia medica - Nucleo di ricerca clinica e laboratoristica in ematologia.

Con determinazione dirigenziale n. 169/P del 31 marzo 2000 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente biologo (ex I livello) della divisione di oncologia medica - Nucleo di ricerca clinica e laboratoristica in ematologia, graduatoria che viene di seguito riportata:

1) dr.ssa Donatella Aldinucci
nata il 3 dicembre 1956 con punti 77,810

2) dr. Massimo Degan
nato il 3 febbraio 1958 con punti 68,250

3) dr.ssa Francesca Maria Rossi
nata il 15 gennaio 1965 con punti 65,144

Aviano, 12 maggio 2000

per delega del COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Franco Cadelli

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente medico (ex I livello) della divisione di anatomia patologica.

Con determinazione dirigenziale n. 174/P del 7 aprile 2000 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente medico (ex I livello) della divisione di anatomia patologica, graduatoria che viene di seguito riportata:

1) dott.ssa Tiziana Perin
nata il 6 ottobre 1959 con punti 74,490

Aviano, 12 maggio 2000

per delega del COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Franco Cadelli

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente biologo (ex I livello) del servizio immunotrasfusionale ed analisi cliniche.

Con determinazione dirigenziale n. 190/P del 14 aprile 2000 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente biologo (ex I livello) del servizio immunotrasfusionale ed analisi cliniche, graduatoria che viene di seguito riportata:

1) dr.ssa Paola Pradella
nata il 26 settembre 1959 con punti 68,633

2) dr.ssa Gabriella Milan
nata il 21 giugno 1970 con punti 54,100

Aviano, 12 maggio 2000

per delega del COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Franco Cadelli

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 geometra - Istruttore 6ª qualifica area tecnica - servizio espropri (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 19 dicembre 1999). Riapertura dei termini e modifica del titolo di studio richiesto.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra, perito industriale con specializzazione in edilizia e diplomi riconosciuti equipollenti per legge.

Domanda di ammissione in carta semplice secondo lo schema allegato al bando entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Sono mantenute valide le domande di partecipazione al concorso già pervenute.

Prove scritte: 9 e 10 agosto 2000, ore 15.30 presso l'Istituto scolastico I.P.S.I.A. via Battiferro - Gemona del Friuli (Udine).

I candidati ammessi alla prova orale saranno avvisati della data e del luogo di tale prova almeno venti giorni prima. I candidati dovranno presentarsi a ogni prova muniti di valido documento di riconoscimento.

Informazioni: telefono 0432/973232.

Gemona del Friuli, 17 maggio 2000

IL VICESEGRETARIO:
dott. Stefano Bergagna

COMUNE DI GORIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di conduttore macchine operatrici complesse, autista CMOC, V q.f., presso la Struttura apicale 13 «Servizi Cimiteriali». Riapertura dei termini.

In esecuzione della deliberazione giuntale n. 144 di data 28 aprile 2000 sono riaperti i termini, per 15 giorni, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10/2000.

Per ulteriori informazioni e/o richieste di copia di bandi rivolgersi all'Ufficio del Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio, n. 1, tel. 0481/383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Gorizia, 15 maggio 2000

IL DIRIGENTE: Rosamaria Olivo

ISTITUTO PER L'INFANZIA «OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO ED AGLAIA DE MANUSSI» TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di I livello presso l'Area di Direzione sanitaria.

Come previsto dall'articolo 18 del Regolamento organico per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario dell'Istituto, si rende nota la graduatoria del concorso di cui all'oggetto:

1) dott. Giovanni Villone punti 60 su 100

per delega del COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dr. Fulvio Franza

PROVINCIA DI PORDENONE

Indizione di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di commesso notificatore, IV q.f.

È indetto il seguente concorso pubblico per esami: copertura di n. 2 posti di commesso notificatore, quarta qualifica funzionale, di cui n. 1 riservato al personale interno.

Requisiti richiesti: possesso della licenza della scuola dell'obbligo, della patente di guida di tipo «B» e aver prestato servizio per almeno 6 mesi nella Pubblica Amministrazione con il profilo professionale di usciere, commesso o altro profilo con mansioni analoghe.

Per la partecipazione non è richiesta la presentazione della domanda nè di alcuna documentazione.

I candidati in possesso dei requisiti prescritti potranno partecipare alla prova scritta presentandosi personalmente, muniti di valido documento di identità, il giorno 6 luglio 2000, tra le ore 8.30 e le ore 9.30, presso la sede dell'Istituto tecnico per geometri «S. Pertini», via Interna, n. 2 - Pordenone.

La prova scritta avrà luogo alle ore 10.30.

Per informazioni sul presente concorso e per il ritiro di copia integrale del bando telefono 0434/231303-231358.

Copia del bando è altresì reperibile presso tutte le Province italiane e su Internet al sito della Provincia www.provincia.pordenone.it.

Pordenone, 16 maggio 2000

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE:
Angilella